Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 149 del 30 giugno 1943-XXI

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 giugno 1943-XXI, n. 539.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1942-43 . . . Pag. 3

LEGGE 25 giugno 1943-XXI, n. 540.
Nuovo testo della legge sulle imposte ipotecarie. Pag. 6

LEGGE 30 giugno 1943-XXI, n. 541.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1942-43 ed altri provvedimenti di carattere finanziario . . . . . Pag. 29

REGIO DECRETO-LEGGE 10 giugno 1943-XXI, n. 542.
Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 ed altri indifferibili provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dalla guerra . . . . Pag. 36

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1943-XXI, n. 543.
Norme transitorie per l'applicazione della imposta ordinaria sul patrimonio . . . . Pag. 37

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1943-XXI, n. 544.
Pagamento degli stipendi a favore degli impiegati trasferiti da od in località sottoposte ad offesa nemica. Pag. 38

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1943-XXI, n. 545.
Ordinazione del pagamento delle pensioni intestate a cittadini sfollati . . . . Pag. 39

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1943-XXI, n. 546.
Proroga delle disposizioni per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali . . . Pag. 40

RELAZIONE e R. DECRETO 27 maggio 1943-XXI, n. 547.
15ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43 . . . . . Pag. 41

RELAZIONE e R. DECRETO 27 maggio 1943-XXI, n. 548.
16ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43 . . . . . Pag. 41

RELAZIONE e R. DECRETO 10 giugno 1943-XXI, n. 549.
Prelevamento di L. 500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali da versarsi al capitolo 18 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1942-43. Pag. 42

RELAZIONE e R. DECRETO 25 giugno 1943-XXI, n. 550.
17ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43 . . . . . Pag. 42

RELAZIONE e R. DECRETO 25 giugno 1943-XXI, n. 551.
18ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43 . . . . . Pag. 43

REGIO DECRETO 25 giugno 1943-XXI, n. 552.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43, per stipendi, pensioni e spese di carattere obbligatorio . . . Pag. 44

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1943-XXI.
Norme sulla militarizzazione del personale civile del Ministero della produzione bellica . . . . Pag. 45

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso per titoli a sette posti di perito aggiunto di 1ª classe dell'Amministrazione dei monopoli di Stato . . . . . Pag. 46

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 giugno 1943-XXI, n. 539.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, della cultura popolare e degli scambi e delle valute, per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1942-43

In aumento:

Capitolo n. 148. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero delle finanze	L.	35.000
Capitolo n. 377. — Ricupero dai Comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal Tesoro dello Stato alla Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma, ecc.	»	10.000.000
Totale . . .	L.	10.035.000

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1942-43

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento*:

Capitolo n. 55. — Spese pel servizio araldico, ecc. (Consulta araldica)	L.	35.000
Capitolo n. 128. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Corte dei conti)	»	35.000
Capitolo n. 130. — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc. (Corte dei conti)	»	20.000
Capitolo n. 144. — Indennità per missioni, ecc. (Avvocatura generale dello Stato)	»	50.000
Capitolo n. 145. — Sussidi al personale, ecc. (Avvocatura generale dello Stato)	»	10.000
Capitolo n. 146. — Assegni fissi per spese di ufficio (Avvocatura generale dello Stato)	»	95.000
Capitolo n. 158. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero	»	100.000
Capitolo n. 163. — Indennità di tramutamento al personale dei ruoli delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, ecc.	»	250.000
Capitolo n. 167. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	1.900.000
Capitolo n. 180. — Indennità di missione pei servizi del Tesoro all'estero, ecc.	»	25.000
Capitolo n. 198. — Spese d'ufficio, ecc. (Provveditorato generale dello Stato)	»	4.500.000
Capitolo n. 199. — Spese per fornitura di carta bianca e da lettere, ecc.	»	20.000.000
Capitolo n. 200. — Spese di gestione del magazzino principale di Roma (Provveditorato generale dello Stato)	»	200.000
Capitolo n. 214. — Premi e spese per l'incremento del lotto	»	5.000
Capitolo n. 214-*bis*. — Premi di operosità ai componenti le commissioni di archivio del lotto, ecc.	»	25.000
Capitolo n. 215. — Aggio e complemento d'aggio ai gestori del lotto, ecc.	»	8.000.000
Capitolo n. 225. — Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie, ecc. (Regia guardia di finanza)	»	100.000
Capitolo n. 258. — Spese per il funzionamento del Collegio peritale per la risoluzione delle controversie relative alla determinazione del valore dei titoli, ecc. (Tasse)	»	70.000
Capitolo n. 346. — Premi di operosità e di rendimento al personale albanese in servizio nelle dogane di Albania	»	80.000
Capitolo n. 348. — Indennità di soggiorno al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte di fabbricazione distaccato in Albania	»	500.000
Capitolo n. 353. — Assegni fissi per spese di ufficio, manutenzione di macchine, ecc. (Dogane - Albania)	»	25.000
Capitolo n. 354. — Fitto di locali	»	5.000
Capitolo n. 366. — Spese per la beneficenza romana	»	17.000.000
Capitolo n. 438. — Indennità e rimborsi di spese per missioni (Governo della Dalmazia)	»	600.000
Capitolo n. 441. — Assegni ai Commissari distrettuali e comunali (Governo della Dalmazia)	»	600.000
Capitolo n. 445. — Spese varie relative al funzionamento della sede di Governo e dei dipendenti uffici (Governo della Dalmazia)	»	250.000
Capitolo n. 539. — Anticipazione alle Amministrazioni degli Ospedali riuniti di Roma, ecc.	»	10.000.000
Capitolo n. 553. — Concorso nelle spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, ecc.	»	19.000
Capitolo n. 709 (*aggiunto - in conto competenza*). — Spese per l'acquisto della saccarina di Stato (legge 29 marzo 1940-XVIII, n. 295)	»	540.000
Totale . . .	L.	65.039.000

b) *Modifiche di denominazioni*:

Capitolo n. 395. — Somma occorrente per il pagamento dei canoni di cui all'articolo 9 alinea 2-*c*, 3 e 4, dell'accordo 10 agosto 1942-XX, per la sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico, approvato con la legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1818.

Capitolo n. 396. — Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo speciale in base al tonnellaggio del traffico merci terrestre, marittimo, provenienti dall'estero, attraverso i porti di Trieste e Fiume, ai termini dell'articolo 9, alinea 5, dell'accordo 10 agosto 1942-XX, per la sistemazione della Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico, approvato con la legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1818.

Capitolo n. 415. — Somma occorrente per il pagamento della quota posta a carico dell'Italia, delle pensioni degli ex funzionari ed agenti della Südbahn di cui all'articolo 17 dell'accordo 29 marzo 1923-I, approvato col Regio decreto-legge 12 luglio 1923-I, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926-IV, n. 1867 e articolo 21 dell'accordo 10 agosto 1942-XX, approvato con la legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1818, e rimborso alle ferrovie dello Stato di passività inerenti a liquidazioni ex- Südbahn di cui all'articolo 25 dell'accordo 29 marzo 1923-I.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Capitolo n. 2. — Spese per le biblioteche	L.	20.000
Capitolo n. 46. — Indennità di tramutamento, ecc. al personale degli istituti di prevenzione e di pena	»	250.000
Totale	L.	270.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento*:

Capitolo n. 14. — Sussidi al personale in attività di servizio	L.	10.000
Capitolo n. 15. — Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	»	10.000
Capitolo n. 57. — Istituti di cultura italiana all'estero	»	2.000.000
Capitolo n. 58. — Acquisto di libri, materiali per scuole italiane all'estero, ecc.	»	1.800.000
Capitolo n. 60. — Spese generali per le scuole italiane all'estero	»	2.000.000
Capitolo n. 127. — Somme da erogare per la esecuzione di opere igieniche a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	»	35.000.000
Totale degli aumenti	L.	40.820.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 124. — Somme da erogare per opere stradali a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	L.	35.000.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento*:

Capitolo n. 4. — Sussidi al personale, ecc.	L.	25.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 34. — Fondo a disposizione del Ministero, ecc.	L.	25.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

a) *In aumento*:

Capitolo n. 16. — Spese casuali	L.	70.000
Capitolo n. 21. — Premi di operosità e di rendimento al personale che presta servizio presso i Regi provveditorati agli studi	»	50.000
Capitolo n. 67. — Spese per gli esami di maturità classica e scientifica, ecc.	L.	800.000
Capitolo n. 91. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica	»	1.200.000
Capitolo n. 111. — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, ecc.	»	50.000
Capitolo n. 130. — Assegni alle Accademie, ecc.	»	50.000
Totale degli aumenti	L.	2.220.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, ecc.	L.	50.000
Capitolo n. 47. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi, ecc.	»	20.000
Capitolo n. 87. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi istituti tecnici agrari, ecc.	»	30.000
Totale delle diminuzioni	L.	100.000

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Capitolo n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc.	L.	200.000
Capitolo n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc.	»	250.000
Capitolo n. 16. — Consigli e Commissioni - Spese relative		100.000
Capitolo n. 76. — Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	5.000.000
Capitolo n. 78. — Trasporto di carabinieri di scorta, ecc., acquisto di abiti alla borghese, ecc.	»	50.000
Totale	L.	5.600.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

a) *In aumento*:

Capitolo n. 39. — Spese per educazione fisica, ecc. (Milizia portuaria)	L.	15.000
Capitolo n. 53. — Spese di ufficio, ecc. (Ispettorato motorizzazione)	»	50.000
Totale degli aumenti	L.	65.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 36. — Stipendi paghe ed indennità varie, ecc. (Milizia portuaria)	L.	15.000
Capitolo n. 73. — Sussidi per l'impianto e l'esercizio di autolinee, ecc.	»	50.000
Totale delle diminuzioni	L.	65.000

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Capitolo n. 6. — Indennità e spese per Commissioni, ecc.	L.	30.000
Capitolo n. 58. — Premi per invenzioni, ecc.	»	5.500
Totale degli aumenti	L.	35.500

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 36. — Servizi di artiglieria, ecc.	L.	4.500
Capitolo n. 37. — Servizi del genio, ecc.	»	1.000
Totale delle diminuzioni	L.	5.500

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento*:

Capitolo n. 4. — Biblioteche della Regia marina . . . . L. 10.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 60. — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali, ecc. . . . . L. 10.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

a) *In aumento*:

Capitolo n. 6. — Sussidi al personale militare e civile, ecc. . . . . L. 100.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 47. — Linee aeree civili (Sovvenzioni chilometriche e fisse). . . . . L. 10.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Capitolo n. 13. — Spese casuali . . . . . . L. 20.000

Capitolo n. 30. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc. . . . » 1.500.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.520.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 15. — Spese generali per il funzionamento di organi compartimentali, ecc. . L. 20.000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

In aumento:

Capitolo n. 51. — Rimborso all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale delle quote a carico dello Stato per pensioni ed assegni agli assicurati contro l'invalidità e la vecchiaia, ecc. . . . . L. 20.965.680

Capitolo n. 89 (*aggiunto - in conto competenza - modificata la denominazione*). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari anteriori e quello 1942-43 . . . . » 56.818

Totale . . . L. 21.022,498

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

In aumento:

Capitolo n. 6. — Contributi per l'incremento delle attività teatrali, cinematografiche, culturali, ecc. . . . . L. 650.000

Capitolo n. 44. — Spese per la radiodiffusione, ecc. . . . . » 500.000

Capitolo n. 56. (*aggiunto - in conto competenza*). — Somma da erogare in corrispondenza delle quote degli utili di gestione del Monopolio film esteri e dell'Ente Nazionale acquisti importazioni pellicole estere versate allo Stato, ecc. » 900.000

Totale . . . L. 2.050.000

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

In aumento:

Capitolo n. 12. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche . . . . L. 300.000

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

TABELLA *C.*

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1942-43

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA

a) *In aumento*:

Capitolo n. 3. — Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario, ecc. . . . . L. 15.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 19. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . L. 15.000

2. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Capitolo n. 1. — Proventi del servizio della posta lettere, ecc. . . . . L. 16.051.710

Capitolo n. 10. — Telegrafi . . . . » 10.000.000

Totale . . . L. 26.051.710

SPESA

In aumento:

Capitolo n. 2. — Personale ausiliario - Personale avventizio, ecc. . . . . L. 10.000.000

Capitolo n. 7. — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro agli operai ed al personale postale-telegrafico, ecc. . . . . » 100.000

Capitolo n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc. con accollatari, con incaricati provvisori, ecc. . . . . » 9.400.000

Capitolo n. 37. — Premio per la vendita di carte-valori postali esclusi i segnatasse . . . . » 500.000

Capitolo n. 56. — Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi, ecc. . . . » 3.000.000

Capitolo n. 73. — Spese intessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc. . » 350.000

Capitolo n. 82. — Sussidi ai titolari ed ex titolari di ricevitorie, ecc. . . . . » 20.000

Capitolo n. 82-*bis* (*di nuova istituzione*). — Rimborso alla Intendenza civile per i territori annessi del Fiumano e della Kupa delle spese sostenute pel funzionamento degli uffici postali-telegrafici di quel territorio . . . . » 1.461.710

Capitolo n. 87. — Contributo a carico della Amministrazione, quale datrice di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria, ecc. . . . . . . » 170.000

Capitolo n. 88. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati, ecc. » 1.000.000

Capitolo n. 92-*bis* (*di nuova istituzione*). — Spese per l'ufficio e per le commissioni permanenti dell'Unione europea postale e delle telecomunicazioni . . . . » 50.000

Totale . . . L. 26.051.710

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

LEGGE 25 giugno 1943-XXI, n. 540.
Nuovo testo della legge sulle imposte ipotecarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

IMPOSTE IPOTECARIE.

Art. 1.

Per le iscrizioni, le rinnovazioni, le trascrizioni, le cancellazioni ed altri annotamenti che vengono eseguiti nei pubblici registri immobiliari è dovuta un'imposta nella misura e giusta le norme stabilite dalla presente legge.

L'imposta è proporzionale o graduale o fissa.

L'imposta proporzionale si applica alle iscrizioni ed alle loro rinnovazioni; alle trascrizioni di atti e sentenze portanti trasferimenti di proprietà di immobili o di diritti capaci d'ipoteca; agli annotamenti per subingresso o surrogazione, per trasferimento di crediti non dipendenti da causa di morte, per cancellazione o riduzione d'ipoteca o pegno, per restrizione d'ipoteca.

L'imposta graduale si applica agli annotamenti per trasferimenti di crediti a causa di morte; agli annotamenti ed iscrizioni per postergazione o cessione di priorità o di ordine ipotecario.

L'imposta fissa si applica alle altre formalità ipotecarie ed anche a quelle sopra indicate nei casi determinati dalla legge.

La Tabella *A* dell'annessa tariffa delle imposte ipotecarie determina i limiti di applicazione e la misura dell'imposta.

TITOLO II.

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE IPOTECARIE.

Art. 2.

Nel determinare l'imposta proporzionale sulle iscrizioni e sulle rinnovazioni si tiene conto del capitale e degli accessori per cui l'ipoteca è presa.

Alla sorte principale debbono aggiungersi gli interessi nell'ammontare dichiarato nella nota in doppio esemplare prescritta dall'art. 2839 del Codice civile.

Se gli interessi risultano indicati soltanto nella misura, la somma imponibile si determina cumulando le annate degli interessi ai quali per legge si estende la iscrizione o la rinnovazione.

Le stesse norme si applicano per determinare l'imposta graduale.

Per le rinnovazioni l'imposta è dovuta sulla somma per cui la iscrizione è rinnovata.

Art. 3.

Se l'ipoteca è presa per una rendita non elevata in capitale, la rendita è valutata al decuplo se vitalizia ed al ventuplo se indeterminata o perpetua. Ove poi la rendita debba durare meno di venti anni, è valutata cumulando tutte le annualità per cui l'ipoteca è presa.

Art. 4.

Quando gli atti o le sentenze, di cui si opera la trascrizione, anche se non trasferiscono la proprietà di beni immobili o di diritti capaci di ipoteca, contengono più contratti o più disposizioni riguardanti persone diverse e non aventi interesse comune o solidale, sono dovute tante imposte, da liquidarsi distintamente, quante sono le persone che hanno interesse separato e distinto.

Nel determinare l'imposta sulle trascrizioni di atti o sentenze contenenti trasferimento di proprietà di immobili o di diritti capaci d'ipoteca e sulle trascrizioni di certificati di denunziata successione concernenti i suddetti beni, si ha riguardo al valore su cui si applica l'imposta di registro o di successione.

Per gli atti contenenti donazione di beni della specie sopra indicata, esenti da imposta progressiva o proporzionale di registro, l'imposta di trascrizione si determina avendo riguardo al valore accertato nei modi stabiliti dalla legge sulle imposte di registro.

L'imposta sulle trascrizioni dei certificati di denunziata successione, relativi a successioni esenti dalla imposta di trasferimento, si determina in base al valore che per la stessa imposta di trascrizione è stato accertato nei modi stabiliti dalla legge tributaria sulle successioni.

Art. 5.

Ove sia stata pagata l'imposta proporzionale per una trascrizione, iscrizione o rinnovazione, è dovuta la sola imposta fissa per le relative trascrizioni, iscrizioni o rinnovazioni di conferma, di esecuzione o di rettificazione.

Art. 6.

Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più iscrizioni o più rinnovazioni, una sola di tali formalità va soggetta ad imposta proporzionale.

Per ciascuna delle altre iscrizioni o delle altre rinnovazioni è dovuta la semplice imposta fissa, purchè sia provato il pagamento dell'imposta proporzionale.

A questo scopo, ove le formalità siano da eseguirsi in diversi uffici dei registri immobiliari, debbono presentarsi all'ufficio presso il quale si paga l'imposta proporzionale, oltre le due note prescritte, altrettante note quanti sono gli uffici in cui la formalità dev'essere ripetuta, e sopra ciascuna di queste l'ufficio medesimo trascrive la ricevuta rilasciata a' sensi dell'art. 9 della presente legge per l'imposta proporzionale e la dichiarazione di eseguita formalità.

Ove non sia in tal modo dimostrato il pagamento dell'imposta proporzionale, questa deve pagarsi per ciascuna formalità, salvo il diritto di dimostrare successivamente l'avvenuto pagamento dell'imposta proporzionale e di ottenere il rimborso della differenza fra la imposta fissa dovuta e quella pagata.

Le precedenti disposizioni si applicano, nelle corrispondenti ipotesi, alle cancellazioni ed agli altri annotamenti soggetti ad imposta proporzionale o graduale.

TITOLO III.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA. PRIVILEGIO E PRESCRIZIONE.

Art. 7.

Le imposte contemplate dagli articoli 5 e 6 della tariffa annessa alla presente legge (Tabella *A*), devono pagarsi agli uffici del registro nel termine stabilito per il pagamento delle imposte di registro e di successione.

Agli stessi uffici devono pagarsi anche le imposte fisse dovute, per trascrizioni obbligatorie, in forza del medesimo atto o sentenza imponibile del diritto proporzionale, nonchè le sopratasse eventualmente applicabili a termini del primo comma dell'art. 23 della presente legge.

Le altre imposte, sopratasse e pene pecuniarie debbono essere pagate alle conservatorie dei registri immobiliari, contemporaneamente alla richiesta della iscrizione, della rinnovazione, della trascrizione o dell'annotamento nei registri immobiliari.

Per le trascrizioni dei certificati di denunziata successione, di cui agli articoli 18 e 19, gli uffici del registro devono riscuotere, oltre le imposte di trascrizione e le eventuali sopratasse, anche gli emolumenti dovuti ai conservatori, le tasse di bollo per le scritturazioni sui registri immobiliari nonchè ogni spesa per le copie dei documenti, da unire al certificato di denunziata successione, che non siano state presentate dalle parti.

Per la trascrizione dei trasferimenti della nuda proprietà, per atto tra vivi a titolo gratuito o per successione, l'imposta di trascrizione è dovuta sul valore della piena proprietà e va liquidata e riscossa al momento della registrazione dell'atto o del pagamento dell'imposta di successione.

Per la trascrizione dei trasferimenti della nuda proprietà, a titolo oneroso, l'imposta di trascrizione va liquidata e riscossa con le stesse norme vigenti in materia di imposte di registro.

Art. 8.

L'anticipazione delle imposte ipotecarie, degli emolumenti e dei diritti dovuti ai conservatori e al personale sussidiario a termini dell'art. 35 è a carico del richiedente.

Col richiedente sono solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, degli emolumenti e dei diritti tutti coloro nel cui interesse è stata fatta la richiesta e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche la persona o le persone dei debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca.

I debitori di quota speciale sono obbligati al pagamento delle imposte, degli emolumenti e dei diritti in proporzione della loro quota.

Per le trascrizioni degli atti e sentenze, contemplati dall'art. 5 della Tabella *A* dell'annessa tariffa, l'anticipazione delle imposte ipotecarie incombe agli ufficiali pubblici ed ai funzionari obbligati alla registrazione degli atti ed al pagamento delle imposte di registro.

Art. 9.

La somma pagata per imposte è scritta in lettere ed in cifre dall'ufficio dei registri immobiliari sulla certificazione che rilascia in prova dell'iscrizione, della rinnovazione, della trascrizione o dell'annotamento.

La stessa menzione di pagamento viene scritta sulla nota che rimane presso l'ufficio.

Nel caso previsto dall'art. 6 della presente legge, l'ufficio presso il quale è stata eseguita la formalità col pagamento della imposta fissa, ritira dalla parte la nota ipotecaria sulla quale fu trascritta la ricevuta della imposta proporzionale o graduale pagata.

Le imposte di trascrizione, riscosse dagli uffici del registro, debbono essere distintamente menzionate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate in prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e di successione.

L'ammontare delle imposte ipotecarie deve risultare distinto anche sulle copie dei titoli registrati prodotte al conservatore da notai, cancellieri ed altri pubblici ufficiali ai fini della trascrizione.

Art. 10.

Per la riscossione delle imposte e delle sopratasse stabilite dalla presente legge e per il modo di decidere le controversie che insorgono sulle medesime sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di imposte di registro.

Art. 11.

Le imposte regolarmente percette in conformità della presente legge non possono essere restituite, salvo il caso in cui la nullità del titolo dia diritto alla restituzione secondo le disposizioni delle leggi sulle imposte di registro e di successione.

Art. 12.

Indipendentemente dai privilegi stabiliti dal Codice civile le imposte ipotecarie sono garantite dal credito iscritto e sono privilegiate sopra tutte le altre ragioni che possono spettare ad altri sul credito medesimo.

Art. 13.

Le imposte che a norma dell'art. 7 debbono pagarsi agli uffici dei registri immobiliari si prescrivono col decorso di dieci anni dal giorno in cui fu eseguita la formalità.

Quelle invece che a norma dello stesso art. 7 debbono pagarsi agli uffici del registro si prescrivono col decorso di dieci anni dal giorno in cui fu eseguita la registrazione.

Col decorso di tre anni dal pagamento dell'imposta si prescrive tanto l'azione della finanza per il supplemento di imposte, quanto l'azione del contribuente per la restituzione delle imposte pagate.

TITOLO IV.

DELLE FORMALITÀ DA ESEGUIRSI A DEBITO O CON ESENZIONE O RIDUZIONE DI IMPOSTA O PER LE QUALI L'IMPOSTA È SODDISFATTA IN MODO SPECIALE.

Art. 14.

Possono essere eseguite senza l'obbligo del contemporaneo pagamento delle imposte:

1) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotamenti che per la speciale loro natura sono richiesti dal pubblico ministero nell'interesse dei privati, da pubblici ufficiali ed anche da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge;

2) le formalità richieste nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato o delle Amministrazioni pari-

ficate per legge, nei rapporti tributari, a quelle dello Stato, quando, per qualsiasi ragione, le relative spese debbono da altri essere sostenute.

Le disposizioni precedenti si estendono agli emolumenti ed ai diritti nel caso di operazioni e spedizioni contemplate dalla annessa Tabella *D*.

Il conservatore deve enunciare il debito dell'imposta, degli emolumenti e dei diritti nel certificato attestante la eseguita formalità e deve promuovere contro i debitori gli atti per la riscossione.

Art. 15.

Sono eseguite a debito:

1) le iscrizioni richieste a sensi dell'art. 616 del Codice di procedura penale nonchè quelle comunque relative a crediti dello Stato dipendenti dall'Amministrazione della giustizia penale.

Ove il debito accertato a carico del condannato risulti inferiore a quello per cui l'ipoteca fu iscritta, la imposta prenotata è ridotta in ragione della somma effettivamente dovuta.

Le norme di cui al precedente comma sono applicabili anche alle iscrizioni di che all'art. 26 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, e nei casi di riduzione di condanna con provvedimento di carattere amministrativo;

2) le formalità richieste nei procedimenti civili nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato e delle Amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelle dello Stato, ovvero di persone o di enti morali ammessi al gratuito patrocinio, salvo il recupero a termine del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3282;

3) le formalità necessarie nelle procedure di fallimento, salvo il recupero a termine dell'art. 91 del R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267, sulla disciplina del fallimento.

Art. 16.

Per alcune formalità l'imposta ipotecaria è dovuta in misura ridotta ed in alcuni casi il pagamento dell'imposta si effettua in modo speciale. La tariffa Tabella *B* annessa alla presente legge indica le formalità ed i casi sopra accennati.

Art. 17.

Sono da eseguirsi gratuitamente, senza che possa farsi luogo a ripetizione di imposta, le formalità richieste nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato o delle Amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelle dello Stato, quando la imposta non debba da altri essere soddisfatta.

La stessa esenzione è estesa alle operazioni e spedizioni per cui siano dovuti emolumenti o diritti.

La tariffa Tabella *C* annessa alla presente legge indica le formalità da eseguirsi gratuitamente in virtù di leggi speciali.

TITOLO V.

Delle formalità obbligatorie.

Art. 18.

Oltre agli atti previsti dal Codice civile, dal Codice di procedura civile e dalle altre leggi speciali, deve rendersi pubblico, col mezzo della trascrizione, agli effetti stabiliti dalla presente legge, il certificato di denunziata successione, quando contiene disposizioni relative a beni immobili. Tale certificato deve essere redatto a cura del procuratore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, in dipendenza di successioni ereditarie, testate od intestate, a chiunque siano devoluti i beni e qualunque sia il loro valore, indipendentemente dalle passività che li gravano.

Art. 19.

Fermi gli obblighi imposti dall'art. 2671 del Codice civile a carico dei notai ed altri pubblici ufficiali, la trascrizione degli atti ricevuti dal cancelliere, nonchè delle domande giudiziali, sentenze e decreti che vi sono soggetti, deve essere richiesta a cura del cancelliere medesimo, entro il termine di trenta giorni dalla data della redazione degli atti o della presentazione delle domande o della pubblicazione delle sentenze o della pronunzia dei decreti.

Quando presso la cancelleria non esista deposito per le spese, la trascrizione può essere eseguita con la prenotazione delle tasse ed imposte a debito per il recupero delle quali il conservatore procede contro le parti interessate a norma dell'art. 14 della presente legge. Altrettanto dicasi per le trascrizioni da eseguirsi a cura degli ufficiali giudiziari.

La trascrizione del certificato di denunziata successione deve essere richiesta, per conto delle parti, dal procuratore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nel termine di trenta giorni dalla data di pagamento della relativa imposta.

Qualora la nota in doppio esemplare per la trascrizione non sia stata presentata dalle parti, provvede il procuratore a redigerla a loro spese.

Le note redatte dal procuratore conservano il carattere di atto di parte e lo Stato non ne assume alcuna responsabilità.

Per la redazione del certificato di denunziata successione e per la eventuale compilazione della nota di trascrizione sono dovuti i diritti indicati agli articoli 8 e 13 della Tabella *B* annessa al Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011.

Art. 20.

Gli annotamenti disposti dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del Codice civile debbono essere richiesti, a cura delle parti o dei loro procuratori, entro il termine di trenta giorni dalla data degli atti o della notificazione delle domande giudiziali o della pubblicazione delle sentenze o della pronunzia del decreto.

Art. 21.

Il notaio od altro pubblico ufficiale che ha ricevuto od autenticato l'atto soggetto a trascrizione, ha l'obbligo di richiederne la formalità nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto od autenticato.

Art 22.

Ove l'ultimo giorno utile per la richiesta della formalità o per il pagamento dell'imposta sia festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

TITOLO VI.

SANZIONI.

Art. 23.

Chi omette, nel termine fissato dall'art. 7 della presente legge, di pagare le imposte di trascrizione di cui agli articoli 5 e 6 della tariffa annessa alla presente legge (Tabella *A*), incorre in una sopratassa corrispondente al 24 per cento dell'imposta, col minimo di lire due.

Chi non richiede nei termini stabiliti dai precedenti articoli 19, 20 e 21, le formalità di trascrizione o di annotamento, soggette ad imposta fissa, incorre in una sopratassa uguale all'ammontare dell'imposta aumentata di un quinto.

Tali sopratasse sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di lire due, qualora il pagamento delle somme dovute sia eseguito prima della notifica dell'ingiunzione.

Le medesime sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di lire due, qualora il pagamento avvenga non oltre sessanta giorni dopo la scadenza del termine stabilito.

Art. 24.

Incorrono nella pena pecuniaria da lire dodici a lire sessanta:

1) le parti che, nel prescritto termine di trenta giorni non richiedono la trascrizione degli atti e sentenze indicati al primo comma dell'art. 7 della presente legge ed ogni altra trascrizione non soggetta ad imposta o da eseguirsi a debito;

2) il procuratore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari che non richiede la trascrizione del certificato di denunziata successione nel termine di trenta giorni fissato dall'art. 19 della presente legge;

3) i conservatori dei registri immobiliari, i procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, i notai, cancellieri ed altri pubblici ufficiali che non osservano alcuna delle prescrizioni dell'art. 9 della presente legge.

Per l'accertamento delle cennate infrazioni si applicano le norme della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

Art. 25.

Chi viola il disposto dei comma 1°, 3° e 4° del successivo art. 26 incorre nella pena pecunaria stabilita dall'art. 2682 del Codice civile.

TITOLO VII.

NORME DI SERVIZIO IPOTECARIO.

Art. 26.

Le conservatorie dei registri immobiliari hanno facoltà di redigere le note di iscrizione, di rinnovazione, di trascrizione e di annotameno, nonchè le domande di certificati ipotecari, quando ne siano richieste dalle parti interessate o dai loro incaricati, fermo restando il disposto degli articoli 2647 e 2834 del Codice civile.

Le note e domande compilate in tali casi dalle conservatorie dei registri immobiliari conservano il carattere di atti di parte e lo Stato non ne assume alcuna responsabilità.

E' però vietato alle conservatorie anzidette di prestarsi alla formazione delle note nel caso previsto dall'art. 2853 del ditto Codice.

Le note compilate dalle conservatorie stesse non possono annotarsi sul registro generale d'ordine fino a che non siano firmate dal conservatore.

Art. 27.

La nota di cui all'art. 2659 del Codice civile deve essere sottoscritta dal richiedente.

Apposita nota in doppio esemplare sottoscritta va parimenti presentata per ogni formalità di annotamento.

La sottoscrizione delle note ipotecarie deve seguire immediatamente le indicazioni previste dagli articoli 2659 e 2839 del Codice civile.

Art. 28.

Per il rilascio di ogni stato o certificato generale o speciale delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni e per ogni copia od estratto delle medesime formalità, delle annotazioni e dei documenti depositati nella conservatoria dei registri immobiliari il richiedente deve presentare al conservatore apposita domanda sottoscritta. E' fatta eccezione per i certificati stesi in calce alle note ipotecarie da restituirsi al richiedente in prova delle eseguite formalità.

Ove la parte lo richieda il conservatore deve rilasciare, in base ad unica domanda, il certificato cumulativo delle iscrizioni e trascrizioni.

Secondo le disposizioni della legge di bollo, le domande debbono essere stese su carta bollata, e quando riguardano operazioni da eseguirsi gratuitamente o a debito, possono scriversi su carta senza bollo.

Rimangono salve le vigenti norme circa la forma e le modalità delle richieste di stati e certificati ipotecari da parte di uffici governativi e di esattori delle imposte dirette.

Art. 29.

I conservatori dei registri immobiliari non devono comprendere nei certificati ipotecari:

1) le iscrizioni prese sotto le leggi anteriori al Codice civile del 1865 senza determinazione di somma e senza specificazione degli immobili, le quali non siano state ancora messe in regola a norma delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice medesimo e delle successive leggi di proroga;

2) le iscrizioni soggette a rinnovazione e non rinnovate nel termine di legge.

Per le iscrizioni nuovamente prese o rinnovate i conservatori debbono riportare nei certificati soltanto l'ultima iscrizione, omesse le precedenti. Peraltro, dev'essere riportata anche l'iscrizione originaria se non è ancora scaduto il termine stabilito dalla legge per la sua efficacia al momento del rilascio del certificato.

Art. 30.

Il conservatore, ove la parte lo richieda, è obbligato a rilasciare dichiarazione, in carta libera, del giorno in cui essa ha prodotto la domanda di certificati o di copie o ha presentato i titoli, gli atti o le note che egli ricusa di ricevere.

La parte, salva sempre l'azione derivante dall'articolo 2674 del Codice civile può, nel caso di rifiuto o di ritardo del conservatore nel ricevere i titoli presen-

tati all'Ufficio o nell'eseguire le iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotamenti, o nello spedire i certificati, valersi del procedimento stabilito dall'art. 745 del Codice di procedura civile, per rifiuto o ritardo dei pubblici depositari a spedire le copie degli atti pubblici.

Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia ed a quello per le finanze la decisione emanata.

Art. 31.

I conservatori dei registri immobiliari devono inviare ogni quindici giorni al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio, un estratto del registro generale d'ordine.

Oltre l'originale delle scritture private da rimanere depositate nelle conservatorie dei registri immobiliari, a' sensi degli artcoli 2658, 2835 e 2843 del Codice civile le parti devono produrre una copia delle scritture stesse autenticata da notaio.

Tale copia non è necessaria quando la scrittura privata risulta autenticata da notaio e già registrata.

Al termine di ogni anno i conservatori inviano le cennate copie all'archivio notarile del luogo.

TITOLO VIII.

PERSONALE DELLE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI

Art. 32.

I posti di conservatore dei registri immobiliari delle classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª sono conferiti o per promozione, a termini dell'art. 6 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, ai conservatori delle classi immediatamente inferiori, ovvero a scelta, su parere del Consiglio di amministrazione, al personale che già rivesta grado non inferiore a quello da conferire e che appartenga:

al gruppo *A* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

oppure al gruppo *B* della stessa Amministrazione purchè sia laureato;

ovvero alla carriera amministrativa del Ministero delle finanze o delle Intendenze di finanza.

E' in facoltà del Ministro per le finanze di assegnare i posti di conservatore delle classi 2ª e 3ª anche a funzionari di gruppo *A*, appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione finanziaria, che abbiano grado non inferiore a quello da conferire.

I posti vacanti di conservatore dei registri immobiliari di 5ª classe sono conferiti, a scelta, su parere del Consiglio di amministrazione a funzionari dei ruoli indicati al primo comma del presente articolo che siano provvisti di laurea o appartenenti al gruppo *A*, che abbiano prestato servizio di ruolo per almeno otto anni e che rivestano il grado non inferiore all'ottavo.

I posti di conservatore di 1ª classe, da conferirsi al personale estraneo a quello delle Conservatorie, non possono superare il numero di due per ogni quattro posti che si rendono vacanti.

I posti di conservatore delle classi 2ª, 3ª e 4ª, da conferirsi al personale estraneo a quello delle conservatorie, non possono, per ogni dieci che si rendono vacanti in ciascuna classe, superare il numero di cinque e di questi non più di uno può essere assegnato ai funzionari di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 33.

I conservatori dei registri immobiliari, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal Codice civile, dipendono dal Ministero di grazia e giustizia.

Sotto ogni altro riguardo dipendono dal Ministero delle finanze.

Art. 34.

Il conservatore ha facoltà di nominare un gerente che lo supplisca in caso di assenza autorizzata o di legittimo impedimento.

La nomina del gerente deve essere riconosciuta dall'Intendente di finanza della provincia in cui si trova l'ufficio. Il conservatore notifica la nomina e la firma del gerente al Tribunale, alla Corte di appello, al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero delle finanze.

Anche del fatto del gerente, degli altri impiegati e degli inservienti è responsabile, in ogni caso, il conservatore dei registri immobiliari, salvo a lui il regresso contro di costoro.

Art. 35.

I conservatori dei registri immobiliari ed i procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il servizio ipotecario di cui siano incaricati, sono autorizzati a percepire gli emolumenti ed i diritti indicati nella annessa tariffa, Tabella *D*, Parte I e II, salvo le disposizioni del Titolo IV.

Gli emolumenti ed i diritti di cui al precedente comma, al netto delle spese d'ufficio e del diritto erariale di cui al successivo art. 38, nonchè dell'imposta di ricchezza mobile e relativa addizionale, competono ai conservatori, che potranno prelevarli dalla cassa alla fine di ciascun mese previo rilascio di regolare quietanza.

I diritti spettanti al personale sussidiario, a norma della Tabella *D* Parte II, debbono essere versati dal conservatore al competente Ispettorato compartimentale alla fine di ciascun mese mediante conto corrente postale e saranno ripartiti in base alle norme da stabilirsi con apposito decreto del Ministro per le finanze.

Per la riscossione dei diritti e degli emolumenti dovuti per ricerche ed ispezioni, il conservatore deve rilasciare regolare bolletta staccata dal bollettario modello 72.

Art. 36.

I conservatori sono obbligati ad eseguire gratuitamente qualsiasi lavoro richiesto nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 37.

Sono a carico del conservatore tutte le spese di ufficio, come quelle di cancelleria, di illuminazione e di riscaldamento, di legatura dei volumi delle note, delle domande, dei bollettini e dei documenti, di rilegatura dei registri, di copiatura dei registri e dei certificati, la mercede al personale subalterno di servizio e di custodia e l'indennità al gerente.

Agli effetti della determinazione del diritto erariale di cui all'articolo successivo, l'ammontare delle suddette spese d'ufficio è stabilito con decreto del Ministro per le finanze e con lo stesso mezzo riveduto alla fine di ogni biennio.

Art. 38.

Sull'ammontare complessivo degli emolumenti e dei diritti spettanti ai conservatori, eccedente L. 8000, al netto delle spese di ufficio, è dovuto allo Stato un diritto erariale:

del 10 per cento sulle successive L. 5000;
del 20 per cento da oltre L. 5000 a L. 10.000;
del 30 per cento da oltre L. 10.000 a L. 15.000;
del 40 per cento da oltre L. 15.000 a L. 20.000;
del 50 per cento da oltre L. 20.000 a L. 90.000;
del 60 per cento da oltre L. 90.000 a L. 100.000;
del 70 per cento oltre L. 100.000.

Art. 39.

I conservatori prestano una cauzione nell'interesse del pubblico, la quale è stabilita:

in L. 60.000 per le conservatorie di Bologna, Catania, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, S. Maria Capua Vetere, Torino, Trani, Udine, Venezia;

in L. 50.000 per le conservatorie di Agrigento, Caltanisetta, Campobasso, Catanzaro, Lucera, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Trapani;

in L. 40.000 per le conservatorie di Ancona, Avellino, Brescia, Chieti, Como, Cosenza, Ferrara, Forlì, L'Aquila, Livorno, Modena, Padova, Pisa, Reggio Emilia, Treviso, Verona, Vicenza;

in L. 30.000 per le conservatorie di Apuania, Arezzo, Asti, Benevento, Bergamo, Biella, Cremona, Frosinone, Ivrea, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Novara, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Rovigo, Teramo, Viterbo;

in L. 20.000 per le conservatorie di Acqui, Alba, Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Cagliari, Casale Monferrato, Chiavari, Cuneo, Fermo, Grosseto, Imperia, Lecco, Mondovì, Novi Ligure, Pesaro, Pinerolo, Rieti, Saluzzo, S. Remo, Sassari, Savona, Schio, Siena, Sondrio, Spoleto, Tortona, Urbino, Varese, Vercelli, Vigevano, Voghera.

Per gli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari la cauzione è stabilita come appresso:

in L. 20.000 per gli uffici misti di Bassano del Grappa, Belluno, Chioggia, Este, Sarzana e Verbania;

in L. 16.000 per gli uffici misti di Breno, Castiglione delle Stiviere, Feltre, Modigliana, Montepulciano, Pescia, Salò, Velletri e Volterra;

in L. 12.000 per gli uffici misti di Bobbio, Borgo Val di Taro, Camerino, Castelnuovo di Garfagnana, Civitavecchia, Domodossola, Finale Ligure, Foligno, Orvieto, Pontremoli, Susa e Varallo Sesia;

in L. 10.000 per gli uffici misti di Lanusei, Nuoro, Oristano, Portoferraio e Tempio Pausania.

La cauzione dev'essere prestata o mediante idonea ipoteca o mediante vincolo su titoli del debito pubblico italiano rappresentanti, al valore nominale, la somma capitale della cauzione.

La cauzione già prestata con ipoteca su beni stabili può essere surrogata da titoli del debito pubblico italiano.

Le variazioni nell'ammontare della cauzione si attuano soltanto in occasione di cambiamento del titolare.

Tuttavia i conservatori in carica devono integrare nel termine di un anno, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, la cauzione prestata in misura inferiore a quella sopra stabilita.

Per i conservatori che cessino dalle funzioni prima della scadenza del suddetto termine resta ferma la cauzione nella misura preesistente.

Art. 40.

La cauzione che il conservatore dei registri immobiliari è tenuto a prestare nell'interesse del pubblico deve essere approvata, prima che egli assuma l'esercizio delle sue funzioni, dalla Corte di appello nella cui circoscrizione esiste la conservatoria dei registri immobiliari, sentito il pubblico ministero.

La cauzione rimane vincolata per tutto il tempo in cui il conservatore dura in carica e per altri dieci anni; nè può essere svincolata se non per decisione della Corte di appello nella cui giurisdizione il conservatore cessò dall'ufficio, sentito il pubblico ministero.

Tranne il caso di consenso esplicito dell'opponente, la Corte di appello non può disporre lo svincolo, qualora nell'anzidetto periodo sia stata promossa azione giudiziaria, contro il conservatore o contro i suoi eredi per responsabilità incorse nell'esercizio delle sue funzioni e l'azione non sia stata respinta con sentenza passata in giudicato.

Chi promuove un giudizio contro il conservatore od i suoi eredi deve notificare copia dell'atto di citazione alla cancelleria della detta Corte.

E' sempre salvo il diritto nel conservatore o nei suoi eredi di far ridurre la cauzione, anche pendente l'azione giudiziaria, giusta la disposizione del Codice civile intorno alla riduzione delle ipoteche.

Art. 41.

La cauzione prestata dal conservatore serve di garanzia anche per l'esercizio delle funzioni del gerente.

Il conservatore che per qualunque motivo debba cessare dall'ufficio non può abbandonare il suo posto prima che ne abbia preso possesso il nuovo titolare o chi sia dall'Intendente di finanza designato ad assumerne provvisoriamente le funzioni, sotto pena dei risarcimento dei danni che la vacanza dell'ufficio, anche momentanea, possa arrecare.

Art. 42.

Il conservatore per tutte le azioni procedenti dalla responsabilità delle sue funzioni ha il domicilio legale nella conservatoria dei registri immobiliari da lui amministrata.

Il giudizio di esse appartiene alla giurisdizione del Tribunale nel cui distretto trovasi la conservatoria anche quando l'azione debba proporsi contro gli eredi od eventi causa dal conservatore.

Art. 43.

Entro tre mesi dalla cessazione delle funzioni del conservatore dei registri immobiliari per morte o per qualsiasi altra causa, il pubblico ministero presso la Corte d'appello fa pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno un avviso che annunzi l'avvenuta cessazione delle funzioni per gli effetti contemplati dagli articoli 30, 34 e seguenti.

Eguale avviso fa pubblicare nel Foglio annunzi legali delle provincie ove hanno sede le conservatorie nelle quali il conservatore ha esercitato le sue funzioni.

Le stesse pubblicazioni sono rinnovate nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali sei mesi prima che scada il decennio della durata della cauzione.

Art. 44.

Senza pregiudizio dell'azione penale e dei diritti competenti ai terzi a norma delle leggi vigenti e salvo l'applicazione della pena pecuniaria di cui all'art. 2682 del Codice civile, nonchè delle punizioni disciplinari alle quali possono andare soggetti, a norma del vigente stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, i conservatori dei registri immobiliari quando non provvedano al regolare svolgimento del servizio o si rendano imputabili di grave trascuratezza o ritardo nell'adempimento degli obblighi inerenti al proprio ufficio, o commettano altre gravi irregolarità, possono essere trasferiti ad altra conservatoria dei registri immobiliari di minore importanza, con decreto del Ministro per le finanze, udito il Consiglio di amministrazione.

Art. 45.

Le disposizioni contenute nella presente legge per i conservatori dei registri immobiliari si applicano anche ai procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il servizio ipotecario di cui siano incaricati.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 46.

La tariffa allegata alla presente legge suddivisa nelle Tabelle *A, B, C* e *D* e firmata dal Ministro per le finanze, forma parte integrante della legge stessa.

Art. 47.

I privilegi della esenzione o riduzione delle imposte ipotecarie sono soggetti alle regole di cui agli articoli 29, 65 e 67 della legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e successive modificazioni.

Art. 48.

Sono abrogate tutte le disposizioni diverse e contrarie a quelle della presente legge.

Art. 49.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili, in quanto compatibili, anche ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 25 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, nei quali è stato esteso il Testo unico 30 dicembre 1923-II, n. 3272.

Art. 50.

La presente legge avrà vigore dal 1° luglio 1943-XXI.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

TABELLA A.

Tariffa delle imposte ipotecarie

AVVERTENZE. — 1. *Allorchè il totale delle imposte presenta una frazione minore di una lira questa frazione è computata per una lira intera.*

2. *L'imposta graduale o proporzionale per ogni formalità non può mai essere inferiore a L. 10*

Articoli	Indicazione delle formalità	Imposte dovute: Fisse	Imposte dovute: Graduali per ogni 1000 lire	Imposte dovute: Proporzionali per ogni 100 lire	*Norme per la liquidazione delle imposte*
	Iscrizioni e Rinnovazioni.				
1	Iscrizioni:				L'imposta si commisura sulla somma iscritta per capitale ed accessori a norma degli articoli 2 e 3 della legge.
	a) a garanzia di prestiti in danaro, anche cambiari, qualunque sia la forma dell'anticipazione	—	—	5 —	
	b) altre iscrizioni	—	—	2,50	
2	Rinnovazioni	—	—	1,25	L'imposta si commisura sulla somma per cui la iscrizione è rinnovata con le norme degli articoli 2 e 3 della legge.
3	Iscrizioni e rinnovazioni di conferma, di esecuzione o di rettificazione di cui all'art. 5 della legge ed all'art. 2841 del Codice civile..........	20	—	—	
4	Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di altra corrispondente formalità, eseguita per lo stesso credito e in virtù dello stesso atto, per la quale sia stata pagata l'imposta proporzionale	20	—	—	L'imposta si applica con le norme stabilite degli articoli 5 e 6 della legge.
	Trascrizioni				
5	Trascrizioni di atti e sentenze portanti trasferimenti di proprietà di immobili o di diritti capaci di ipoteca:				

Articoli	Indicazione delle formalità	Imposte dovute: Fisse	Imposte dovute: Graduali per ogni 1000 lire	Imposte dovute: Proporzionali per ogni 100 lire	*Norme per la liquidazione delle imposte*
	per valore fino a L. 5000..	—	—	1 —	Con deroga alla disposizione contenuta al n. 2 delle avvertenze.
	per valore superiore a L. 5000	—	—	2 —	
	Trascrizioni dei certificati di denunciata successione di cui agli articoli 18 e 19 della legge	—	—	2 —	L'imposta di cui ai nn. 5 e 6 si applica con riguardo al valore sul quale si commisura l'imposta di registro e di successione, con le norme stabilite dall'art. 4 della legge. Alla liquidazione e riscossione delle imposte e delle relative sopratasse di tardivo pagamento provvede l'ufficio del registro competente all'atto della riscossione delle imposte di registro e di successione.
7	Trascrizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 per conferma o rettificazione di altra trascrizione dello stesso atto, sentenza o certificato	20	—	—	L'imposta si applica con le norme stabilite dall'articolo 5 della legge.
8	Trascrizioni di atti e sentenze che non trasferiscono la proprietà di beni immobili o di diritti capaci di ipoteca....	20	—	—	L'imposta si applica con le norme stabilite dall'art. 4, primo comma, della legge.
9	Trascrizioni degli atti e documenti indicati all'art. 2648 del Codice civile	5	—	—	L'imposta si applica con le norme dell'art. 4 della legge.
	Annotamenti				
10	Annotamenti per subingresso o surrogazione; per trasferimenti di crediti non dipendenti da causa di morte; per costituzione di pegno; per estensione della garanzia in base a nuovo titolo costitutivo	—	—	2,50	L'imposta si applica con le norme stabilite dall'art. 2 della legge.
11	Annotamenti per trasferimento di crediti a causa di morte, annotamenti ed iscrizioni per postergazione o cessione di priorità o di ordine ipotecario	—	5 —	—	L'imposta si applica con le norme stabilite nell'art. 2 della legge. Per gli annotamenti dipendenti da consensi per postergazione o cessione di priorità o di ordine ipotecario è dovuta l'imposta proporzionale di annotamento per cancellazione quando non sia dichiarato nell'atto di consenso che l'obbligazione sussiste tuttora per l'intero importo garantito.

Articoli	Indicazione delle formalità	Imposte dovute			Norme per la liquidazione delle imposte
		Fisse	Graduali per ogni 1000 lire	Proporzionali per ogni 100 lire	
12	Annotamenti di cui ai precedenti articoli 10 e 11 in ripetizione di altro per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto per il quale annotamento sia stata pagata l'imposta proporzionale o graduale	20	—	—	L'imposta si applica con le norme stabilite dall'art. 6 della legge.
13	Annotamenti per restrizione di ipoteca	—	—	0,50	L'imposta si applica, fino a concorrenza della somma garantita dalla ipoteca, sul valore degli immobili liberati, risultante dall'atto di consenso o da dichiararsi dal richiedente nella domanda. Se il valore assoggettato ad imposta risulterà inferiore a quello ricavato con i criteri stabiliti dagli articoli 13 e 15 del Codice di procedura civile, il conservatore accerterà il tributo complementare. Qualora nell'atto di consenso non sia dichiarato che l'obbligazione continua a sussistere l'imposta si applica con le norme relative agli annotamenti per cancellazione o riduzione.
14	Annotamenti per cancellazione o riduzione di ipoteca o pegno	—	—	0,50	L'imposta si applica sull'importo della somma per cui la formalità è chiesta. Dalla imposta dovuta deve essere dedotta l'imposta proporzionale che sia stata eventualmente pagata per la restrizione.
	Altri annotamenti				
15	Qualunque altro annotamento non specificatamente contemplato	20	—	—	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

TABELLA *B*.

Formalità per le quali l'imposta è ridotta o è corrisposta in modo speciale.

AVVERTENZE: — *Nei singoli articoli della presente tabella deve intendersi richiamata ogni ulteriore disposizione di legge che eventualmente riproduca lo stesso privilegio.*

La presente tabella è semplicemente indicativa: resta pertanto ferma ogni altra disposizione di privilegio stabilita da leggi speciali non compresa nella tabella stessa.

Qualora applicando le normali aliquote proporzionali o graduali sull'atto soggetto ad imposta fissa risultasse una somma d'importo inferiore a L. 20 o a L. 10, l'imposta è dovuta nella somma minore.

Articoli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE	*Norme per la liquidazione dell'imposta*
	(*Legge 29 giugno 1879, numero 4946, serie seconda*).		
1	Iscrizione della rendita ai sensi della legge 29 giugno 1879, n. 4946 (serie seconda) sull'ordinamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane, da prendersi nei sei mesi dalla data del giudicato che omologa la commutazione o del decreto che dichiara esecutiva la decisione degli arbitri o della convenzione, sopra gli immobili soggetti alla prestazione delle decime suddette:		
	quando non si prendano su di un solo immobile più di cinquanta iscrizioni	L'imposta è ridotta alla metà.	
	quando se ne prendano più di cinquanta:		
	sulle prime cinquanta..	L'imposta è ridotta alla metà.	Metà della somma totale delle imposte è sopportata dal creditore e metà dai debitori in proporzione della rispettiva quota.
	sulle ulteriori fino a cento	L'imposta è ridotta al quarto.	
	per tutte le successive..	L'imposta è ridotta al dodicesimo.	
	Iscrizioni relative alle commutazioni di rendita, dipendenti dalla suddetta legge, stipulate per accordo delle parti	Si applicano le stesse riduzioni di cui sopra.	
	(*Legge 24 maggio 1896, numero 147*).		
2	Iscrizione dell'ipoteca speciale imposta a garanzia del canone annuo sui fondi di liberati dall'onere dell'erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine, a' sensi della legge 2 aprile 1882, n. 698 (serie terza), che abolisce tale onere.	L'imposta è ridotta alla metà.	
	(*Art. 74, legge 31 marzo 1904, n. 140*).		
3	Trascrizione dei verbali di assegnazione di immobili, di cui all'art. 74 della legge 31 marzo 1904, numero 140, per la Lucania.	Imposta fissa L. 10 per ciascuna formalità.	
	(*Art. 27 legge. Testo unico 16 luglio 1905, n. 646*).		
4	Formalità di che all'art. 27 della legge (Testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, sul credito fondiario.	L'imposta è scontata mediante abbonamento di che al secondo comma dello stesso art. 27 della legge (Testo unico) 16 luglio 1905, n. 646 sul credito fondiario ed all'art. 2 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 241.	I conti correnti con garanzia ipotecaria sono soggetti alle tasse ed imposte ordinarie.

Articoli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE	*Norme per la liquidazione dell'imposta*
	(*Art.* 24, *legge* 10 *novembre* 1905, *n.* 647, *art.* 8 *legge* 17 *luglio* 1910, *n.* 491, *R. decreto-legge* 14 *luglio* 1937-XV, *n.* 1552 *convertito nella legge* 23 *dicembre* 1937-XVI, *numero* 2320).		
5	Formalità relative a tutti gli atti che si compiono al fine del bonificamento nella zona di bonifica per l'Agro romano di che alla legge (Testo unico) 10 novembre 1905 numero 647 ed al R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1552 convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2320.	Imposta fissa L. 10 per ciascuna formalità.	
6	Formalità relative agli atti di enfiteusi concessa a scopo di bonifica nella predetta zona, ai contratti di fitto a miglioria, ed alle permute di terreni limitrofi, qualora il valore di ciascun immobile permutato non superi le L. 5000 (sempre che sia riconosciuto dalla Commissione di vigilanza che sono fatte allo scopo di facilitare l'esecuzione dei lavori di bonifica); agli atti di alienazione immobiliare (esclusa la compra-vendita) in cui gli acquirenti assumano l'obbligo di compiere il bonificamento agrario.	Imposta fissa L. 10 per ciascuna formalità.	Se le opere di bonificamento non siano eseguite entro 5 anni dalla stipulazione degli atti ad esse relativi, o nel periodo prorogato a' sensi del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1552 le formalità vanno soggette alla intera imposta la quale, quando trattisi di alienazioni (compresa la compra-vendita), è a carico degli acquirenti.

Articoli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE	*Norme per l'applicazione dell'imposta*
	Quando l'alienazione risulti da compra-vendita.	L'imposta è ridotta alla metà.	
7	Formalità richieste dai proprietari ed acquirenti che, a' sensi dell'art. 19 della legge 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni, sul bonificamento dell'Agro romano, eseguiscono per conto proprio i miglioramenti agrari prescritti, durante il termine assegnato dalla Commissione di vigilanza alla esecuzione dei lavori.	Imposta fissa L. 10 per ciascuna formalità.	
8	Formalità richieste da coloro che nell'Agro romano, anche oltre la zona indicata negli articoli 1 e 2 della detta legge, costruiscano fuori la cinta daziaria della città di Roma, fabbricati di qualunque specie.	Imposta fissa L. 10 per ciascuna formalità.	
	(*Art.* 39 *e* 44, *legge* 15 *luglio* 1906, *n.* 383).		
9	Trascrizioni degli atti di concessioni enfiteutiche, di cessione, di assegnazione e di vendita giudiziale nell'interesse delle Società ed istituti, di cui agli articoli 34 e 38 della legge 15 luglio 1906, numero 383, per i provvedimenti a favore delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna.	Imposta fissa L. 10 per ciascuna formalità.	

Articoli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE	Norme per l'applicazione dell'imposta
10	Trascrizioni degli altri contratti enfiteutici e degli altri atti conseguenziali stipulati nelle provincie sopraindicate a' termini degli articoli 38 e 39 della legge 15 luglio 1906, n. 383 (*Art.* 4 *legge* (*Testo unico*) 10 *novembre* 1907, *n.* 844).	Imposta fissa L. 10 per ciascuna formalità.	
11	Trascrizioni dei verbali di assegno agli enfiteuti delle quote di beni della 3ª categoria, nell'isola di Sardegna, di cui all'art. 4 della legge (Testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, sui provvedimenti per quell'isola. (*Art.* 41, *legge* (*Testo unico*) 10 *novembre* 1907, *n.* 844 *e art.* 15 *R. decreto* 12 *ottobre* 1915, *n.* 1510, *Allegato C*).	Imposta fissa L. 10 per ciascuna formalità.	
12	Formalità dipendenti dagli atti di che all'art. 41 della legge (Testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, contenente provvedimenti per la Sardegna. (*Art.* 8 *del R. decreto* 2 *settembre* 1919, *n.* 1627).	Imposta fissa di L. 10. Nell'imposta fissa di L. 10, da pagarsi all'atto della registrazione, sono comprese, oltre le tasse di bollo e le imposte di registro, anche le imposte ipotecarie.	
13	Formalità dipendenti dagli atti di che all'art. 8 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1627, convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488, contenenti provvedimenti a favore del Consorzio di credito per e opere pubbliche. (*R. decreto-legge* 7 *giugno* 1920, *n.* 778).	L'imposta è scontata con la forma dell'abbonamento comprensivo anche delle tasse di bollo e delle imposte di registro ed ipotecarie dovute per le operazioni, atti e contratti relativi alla costituzione e funzionamento e all'attività del Consorzio.	
14	Formalità dipendenti dagli atti di che al R. decreto-legge 7 giugno 1920, numero 778, per l'acquisto o permuta di terreni da parte dei Comuni allo scopo di ripartirli tra le popolazioni agricole. (*Art.* 60, 2° *comma del Testo unico* 9 *aprile* 1922, *numero* 932).	Imposta fissa di L. 10.	
15	Formalità dipendenti dagli atti di che all'art. 60, 2° comma, del Testo unico 9 aprile 1922, n. 932, per i miglioramenti agrari nel Lazio.	L'imposta fissa di L. 10 è applicabile in rapporto agli enti agrari indicati nell'art. 55 del Testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed ai loro utenti e limitatamente ai miglioramenti fondiari e alle trasformazioni culturali eseguiti	Testo unico 10 novembre 1905, numero 647, per il bonificamento dell'Agro romano, legge 25 giugno 1882, n. 869, (art. 56), Boll. 82, pag. 597.

Articoli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE	*Norme per l'applicazione dell'imposta*
		nei terreni appartenenti al dominio colletivo, nonchè per gli atti di concessione dei terreni stessi in utenza.	
	(*Art.* 19 *del R. decreto-legge* 15 *luglio* 1923-I, *n.* 1717).		
16	Formalità in dipendenza degli atti di affrancazione di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, superiori a 10 ma non a L. 100, di che all'art. 19 del R. decreto-legge 15 luglio 1923-I, n. 1717, modificato dalla legge 11 giugno 1925-III, n. 998.	L'imposta è ridotta alla metà. Gli emolumenti ed i diritti spettanti al Conservatore sono ridotti alla metà.	
	(*Art.* 9 *del R. decreto-legge* 15 *dicembre* 1923-II, *numero* 3148).		
17	Formalità per le operazioni, atti e contratti inerenti alla attività dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero di che al R. decreto-legge 15 dicembre 1923-II, numero 3148.	L'imposta è scontata mediante abbonamento.	
	(*Art.* 6 *del R. decreto-legge* 20 *maggio* 1924-II, *n.* 731).		
18	Formalità inerenti alla costituzione e funzionamento dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica	L'imposta è scontata mediante abbonamento.	

Articoli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE	*Nome per l'applicazione dell'imposta*
	utilità ed alle operazioni, atti e contratti relativi alla sua attività, di che al R. decreto-legge 20 maggio 1924-II, n. 731.		
	(*R. decreto* 23 *ottobre* 1925-III, *n.* 2063).		
19	Formalità in dipendenza degli atti ed operazioni dell'Istituto nazionale di credito edilizio di cui al R. decreto 23 ottobre 1925-III, n. 2063.	Sono applicabili le disposizioni relative agli Istituti e Società contemplati dal R. decreto-legge 4 maggio 1924-II, n. 993 e cioè quelle del R. decreto - legge 2 maggio 1920, n. 698, in quanto applicabili, nonchè le norme tributarie stabilite per gli Istituti di credito fondiario, con la riduzione al quarto.	
	(*R. decreto* 29 *luglio* 1927-V, *n.* 1443).		
20	Formalità nell'interesse diretto dei Consorzi obbligatori e facoltativi di miniere, cave o torbiere, costituiti ai sensi del Regio decreto 29 luglio 1927 V, n. 1443 contenente norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno.	Imposta fissa di L. 20 per ciascuna formalità.	

Articoli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE	*Norme per l'applicazione dell'imposta*
	(*Art.* 21 *della legge* 5 *luglio* 1928-VI, *n.* 1760 *che ha convertito in legge il Regio decreto-legge* 29 *luglio* 1927-V, *n.* 1509 *e art.* 3 *del R. decreto-legge* 4 *ottobre* 1935-XIII, *n.* 1883).		
21	Formalità relative alle operazioni di credito agrario:		
	a) Compiute da Istituti autorizzati per legge, e cioè quelli di cui al 1° ed ultimo comma dell'articolo 13 e quelli indicati nell'art. 14 della legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, ai sensi dell'articolo unico del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, numero 287 portante modificazioni all'art. 21 del citato Regio decreto-legge. Comprese le cancellazioni delle iscrizioni a garanzia delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1883.	L'imposta è scontata mediante abbonamento.	
	b) Compiute dagli Istituti per i quali l'esercizio del credito agrario è possibile soltanto dietro autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, di cui al 2° e 3° comma dell'art. 13 della legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760.	L'imposta normale è ridotta alla metà.	
	(*Art.* 50 *R. decreto* 8 *ottobre* 1931-IX, *n.* 1572).		
22	Trascrizioni di contratti di permuta e di vendita di immobili, stipulati in occasione della delimitazione prescritta dall'art. 50 del Testo unico approvato dal R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, per la formazione del nuovo catasto e pel riordinamento dell'imposta fondiaria, allo scopo riconosciuto ed attestato dalle Commissioni censuarie comunali di rettificare e migliorare i confini e la configurazione dei beni, qualora il valore di ciascun immobile, permutato, o rispettivamente il prezzo di vendita, non superi le lire cinquecento.	L'imposta è ridotta alla metà.	Sono pure ridotti a metà gli emolumenti ed i diritti dovuti al conservatore, nel caso di operazioni e spedizioni contemplate dalla Tabella *D*. Le disposizioni di questo articolo resteranno in vigore durante il periodo della formazione del nuovo catasto.
	(*R. decreto* 8 *ottobre* 1931-IX, *n.* 1604).		
23	Formalità relative agli atti compiuti per il credito peschereccio, di cui all'art. 45 del Testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, numero 1604.	Sono applicabili le agevolazioni tributarie stabilite per il credito agrario.	
	(*Art.* 8 *R. decreto-legge* 13 *novembre* 1931-X, *n.* 1398 *convertito nella legge* 15 *dicembre* 1932-XI, *n.* 1581).		
24	Formalità per atti inerenti alla costituzione ed al funzionamento dell'Isti-	L'imposta è scontata mediante abbonamento.	

Articoli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE	*Norme per l'applicazione dell'imposta*
	tuto mobiliare italiano e per quelli relativi alla sui attività, esclusi gli atti giudiziali per i quali l'Istituto è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, a' sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1931-X, n. 1398, convertito nella legge 15 dicembre 1932-XI, n. 1581.		
	(*Art.* 11 *R. decreto-legge* 23 *gennaio* 1933-XI, *n.* 5).		
25	Formalità per atti inerenti alla costituzione, funzionamento ed attività dello Istituto ricostruzione industriale - Sezione finanziamenti industriali, — di cui al R. decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 5 ed al R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 905. Sono esclusi gli atti giudiziali per i quali l'Istituto è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.	L'imposta è scontata mediante abbonamento.	
	(*R. decreto* 13 *febbraio* 1933-XI, *n.* 215).		
26	*a*) Formalità nell'interesse dei Consorzi di bonificamento delle paludi e dei terreni paludosi, di cui all'art. 88, comma 2°, delle norme sulla bonifica integrale approvato col R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215.	Imposta fissa di L. 10 per ciascuna formalità.	
	b) Trascrizioni da effettuarsi in dipendenza della ricomposizione della proprietà frammentaria di cui all'art. 37 del cennato Regio decreto.	Imposta fissa di L. 20 per ciascuna formalità.	

Articoli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE	*Norme per l'applicazione dell'imposta*
	c) Trascrizioni dei provvedimenti con i quali si determinano i perimetri di contribuenza ed il territorio dei Consorzi di bonifica di cui all'art. 89 del citato Regio decreto.	Imposta fissa unica di L. 20 per ciascuna trascrizione.	
	(*Art.* I *R. decreto-legge* 5 *luglio* 1934-XII, *n.* 1128).		
27	Formalità in dipendenza dei Regi decreti-legge 11 dicembre 1933-XII, numero 1699 e 27 giugno 1935-XIII, n. 1312, contenenti provvedimenti per l'industria zolfifera nazionale.	Nell'imposta speciale di abbonamento di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1128, sono comprese anche le imposte ipotecarie.	
	(*Art.* 3 *decreto Ministeriale* 16 *novembre* 1936-XV, *numero* 130378).		
28	Formalità relative ad operazioni di credito cinematografico, compiute dalla Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 9 della legge 13 giugno 1935 XIV, n. 1143 ed art. 2 del R. decreto 14 novembre 1935-XIV, numero 2504.	L'imposta è scontata mediante abbonamento, Art. 3 e 4 del decreto ministeriale 16 novembre 1936 - XV, n. 130378.	
	(*Art.* 18 *R. decreto-legge* 12 *agosto* 1937-XV, *n.* 1561).		
29	Formalità relative ai mutui ed alle obbligazioni della Sezione autonoma del Credito alberghiero e turistico di cui al R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561.	Sono applicabili tutte le norme concernenti gli Istituti di credito fondiario.	

Articoli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE	*Norme per l'applicazione dell'imposta*
	(*Art.* 147 *Testo unico* 28 *aprile* 1938-XVI, *n.* 1165).		
30	*Cooperative edilizie aventi i requisiti di mutualità, di tempo e di capitale.*	L'imposta è ridotta ad un quarto. L'agevolazione si estende fino a dieci anni dalla data dell'atto costitutivo e fino a quando il capitale versato non abbia superato le L. 200.000. Cessa il beneficio nei casi previsti dall'art. 4 del R. decreto-legge 4 maggio 1942-Anno XX, numero 417.	
	a) Trascrizione di atti per acquisto di aree.		
	b) Formalità per mutui sia originari che suppletivi.		
	c) Assegnazione in proprietà di casa al socio, compresi locali terreni, botteghe, giardini, se considerati come accessori della casa.		
	d) Retrocessione *forzata* della casa ed accessori dal socio alla cooperativa (articolo 65 legge Registro).		
	(*Art.* 148 *Testo unico* 28 *aprile* 1938-XVI, *n.* 1165).		
31	Cooperative edilizie cui posteriormente alla loro legale costituzione, sia venuto a mancare qualcuno dei requisiti prescritti dall'art. 65 della legge di Registro che non sia però quello della mutualità.	Come per le Cooperative aventi tutti i requisiti.	
	(*Art.* 149 *e* 150 *Testo unico* 28 *aprile* 1938-XVI, *numero* 1165).		
32	*Cooperative edilizie a contributo erariale e loro sezioni autonome.*	L'imposta è ridotta ad un quarto. Il privilegio dura per un ventennio dalla data dell'atto di costituzione dello Ente.	
	a) Iscrizioni e trascrizioni in dipendenza di contratti di prestito, di acquisto di aree o di case di nuova costruzione e di trasferimento delle case popolari ed economiche.		
	b) Formalità dipendenti da contratti di assegnazione e di mutuo edilizio individuale ai soci e di riscatto.	Imposta fissa di L. 20.	Il privilegio dura anche dopo il ventennio dalla data di costituzione dell'Ente e fino al termine dell'ammortamento. Pei contratti di mutuo edilizio individuale la imposta fissa è unica per ogni stipulazione, qualunque sia il numero dei soci, dei mutui, delle iscrizioni e delle trascrizioni.
	(*Art.* 153 *Testo unico del R. decreto-legge* 28 *aprile* 1938-XVI, *n.* 1165).		
33	***Comuni ed Istituti fascisti autonomi per costruzione di case popolari ed economiche.***		
	1. *Comuni* – Se costruiscono senza il concorso dello Stato:		

Articoli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE	*Norme per l'applicazione dell'imposta*
	Assegnazione in proprietà di alloggio all'inquilino od ai suoi eredi per effetto dell'autorizzazione di cui all'art. 34 del Testo unico.	Imposta fissa di L. 20.	
	2. *Comuni* – Se costruiscono col concorso dello Stato:		
	Assegnazione in proprietà di alloggio, ai sensi dell'articolo 38 del Testo unico.	Imposta fissa di L. 20.	
	3. *Istituti fascisti autonomi e relative sezioni.*		
	Formalità in dipendenza di atti di fusione e di incorporazione previsti dagli articoli 24, 25 e 26 del Testo unico.	Imposta fissa di L. 20.	Il privilegio dura per un decennio dall'atto di costituzione e fino a quando il capitale sociale non superi le L. 200 mila, salvo il disposto dell'articolo 147 ultimo comma, del Testo unico.
	4. *Istituti suddetti, se costruiscono senza il concorso dello Stato.*		
	a) Formalità in dipendenza di mutui originari e suppletivi. b) Formalità in dipendenza di acquisto di aree. c) Acquisto fabbricati di nuova costruzione secondo le indicazioni dell'art. 16 ultimo comma del Testo unico per adattarli al tipo popolare ed economico. d) Formalità in dipendenza del riscatto delle attività delle Cooperative edilizie, non fruenti di contributo erariale, ai sensi dell'art. 29.	L'imposta è ridotta ad un quarto. La stessa riduzione è applicabile sulla imposta dovuta per abbonamento ai sensi dell'art. 27 del Testo unico 16 luglio 1905, numero 646 e successive modificazioni pei mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario.	

Articoli	INDICAZIONE DELLE F RMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE	*Norme per l'applicazione dell'imposta*
	e) Formalità dipendenti da donazioni fatte dai Comuni per la dotazione dell'Istituto ai sensi dell'art. 21.		
	5. *Istituti suddetti, se costruiscono col concorso dello Stato.*		
	a) Formalità relative all'acquisto di aree.		
	b) Formalità relative all'acquisto di fabbricati di nuova costruzione, secondo le indicazioni dell'art. 16, ultimo comma, del Testo unico.	L'imposta è ridotta ad un quarto.	
	c) Formalità in dipendenza di atti di assegnazione in proprietà degli alloggi. nonchè dei negozi e delle botteghe assegnati insieme con gli alloggi.	Imposta fissa di L. 20.	
	d) Mutui e cessione del contributo governativo.	Imposta fissa di L. 20.	Per potersi fruire del privilegio di cui alla lett. *d)* deve essere dimostrato che vi è stata la concessione del concorso dello Stato, facendo risultare dall'atto gli estremi del decreto di assegnazione del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'art. 40 del Testo unico.
	e) Riduzione e cancellazione delle iscrizioni che gli enti finanziatori sono tenuti a consentire a norma dell'articolo 43 del Testo unico.	L'imposta è ridotta ad un quarto.	

Articoli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE	*Norme per l'applicazione dell'imposta*
	(*Art. 2 del R. decreto-legge 16 giugno* 1938-XVI, *numero* 1150).		
34	Formalità relative ad operazioni di credito edilizio teatrale, compiute dalla Banca nazionale del lavoro per mutui concessi ai Comuni ed altri Enti ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, numero 1150 e della legge 4 aprile 1940-XVIII, numero 436.	Sono applicabili i benefici e le agevolazioni fiscali stabiliti in materia di credito fondiario.	
	*(*Art. 74, 75 e 76 del R. decreto-legge 9 febbraio* 1939-Anno XVII, *n.* 126).		
35	*a*) Trascrizione degli atti di donazione di cui agli articoli 6 e 55 del R. decreto legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126 contenente norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728 relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica.	L'imposta è ridotta ad un quarto.	
	b) Trascrizione degli atti di retrocessione dei beni immobili dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare od altro Ente assegnatario al cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di esenzione previsto dall'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938 XVII, n. 1728.	Imp ta fissa di L. 0.	
	c) Trascrizione degli atti di alienazione dei beni immobili attribuiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.	L'imposta è ridotta alla metà.	
	(*Art. 13 e 17 legge 2 gennaio* 1940-XVIII, *n.* 1).		
36	*a*) Operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano istituito con la legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1.	Imposta fissa di L. 20.	
	b) Trascrizione della delibera di approvazione del piano tecnico economico di trasformazione dello immobile.	Imposta fissa unica di L. 20, anche quando la trascrizione concerne più proprietari e più fondi.	
	(*Art. 5 legge 4 aprile* 1940-XVIII, *n.* 374).		
37	Trascrizione del vincolo di non mutare, senza il nulla osta del Ministero della cultura popolare, la destinazione alberghiera dei fabbricati costruiti, migliorati od ampliati con il contributo statale, di cui all'art. 5 della legge 4 aprile 1940-XVIII, numero 374, portante variazioni al R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669 relativo alla industria alberghiera.	Imposta fissa di L. 20.	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

TABELLA C.

Formalità da eseguirsi gratuitamente senza che possa farsi luogo a ripetizione di tassa.

AVVERTENZE. — *Nei singoli articoli della presente tabella deve intendersi richiamata ogni ulteriore disposizione di legge che eventualmente riproduca lo stesso privilegio.*

La presente tabella è semplicemente indicativa: resta pertanto ferma ogni altra disposizione di privilegio stabilita da leggi speciali, non compresa nella tabella stessa.

Articolo della tabella	INDICAZIONI DELLE FORMALITÀ	*NOTE*
1	Formalità richieste nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato e delle Amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelle dello Stato, quando l'imposta non debba da altri essere soddisfatta.	La stessa esenzione è estesa alle operazioni e spedizioni per cui siano dovuti emolumenti e diritti.
2	Trascrizioni degli avvisi d'asta nei procedimenti speciali immobiliari per la riscossione delle imposte dirette. Eguale beneficio compete ai consorzi, alle società ed agli enti morali che, per disposizione di legge, godono, per la riscossione dei loro crediti, dei privilegi ammessi dalla legge sulle riscossioni delle imposte dirette.	
3	Formalità relative agli atti stipulati dalle provincie e dai comuni della Sicilia e della Sardegna per riscattare i loro debiti a' sensi della legge 24 dicembre 1896, n. 551.	
4	Rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie prese dagli Istituti di credito fondiario e di quelle, alle quali essi fossero subentrati per surrogazione o cessione, giusta l'art. 19 della legge (Testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, sul credito fondiario.	
5	Trascrizioni, cancellazioni d'ipoteche e le altre annotazioni sui pubblici registri immobiliari pei contratti di cessione, di che agli articoli 3 e 7, della legge 15 luglio 1906, n. 441 per la cessione e riscatto dei canoni ed altri oneri reali da parte degli Istituti di credito fondiario.	
6	Formalità dipendenti da atti e contratti relativi alle opere che sono eseguite a cura dello Stato, da domande, concessioni o consegna dei ricoveri provvisori o stabili, delle aree e pertinenze e dei sussidi, di che al decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097, recante autorizzazione di spese per esecuzione di opere e concessioni di sussidi in dipendenza di alluvioni e frane, nonchè da quegli atti occorrenti per le occupazioni temporanee o per le espropriazioni a cura dello Stato.	La stessa esenzione è estesa alle operazioni e spedizioni per cui siano dovuti emolumenti e diritti.
7	Formalità dipendenti dalle operazioni atti e contratti relativi all'attività dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi mutilati di guerra di cui alla legge 25 marzo 1917 n. 481.	
8	Formalità relative agli atti per le tutele degli orfani di guerra di che all'art. 40 della legge 18 luglio 1917, n. 1143.	La stessa esenzione è estesa alle operazioni e spedizioni per cui siano dovuti emolumenti e diritti.
9	Formalità in dipendenza degli atti di che all'art. 5 del decreto Reale 8 luglio 1919, n. 1271, per opere di sistemazione idraulica forestale nei bacini montani o per opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria.	
10	Formalità dipendenti dagli atti di che all'art. 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, recante provvedimenti per la costruzione ed adattamento dei luoghi di cura per gli infermi di tubercolosi polmonare, ed all'art. 283 del R. decreto (Testo unico) 27 luglio 1934-XII, n. 1265 sulle leggi sanitarie.	

Articolo della tabella	INDICAZIONI DELLE FORMALITÀ	NOTE
11	Formalità dipendenti dagli atti di che all'art. 13 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1628, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni.	
12	Formalità dipendenti dagli atti di che all'art. 7 del R. decreto 22 aprile 1920, n. 516, recante provvedimenti per il credito fondiario ed agrario a favore di università agrarie e di associazioni e cooperative di lavoratori della terra.	Nessun altro diritto o onorario è dovuto per qualsiasi titolo per gli atti stessi.
13	Formalità dipendenti dalle liberalità a qualsiasi titolo, a favore di Provincie, Comuni, Istituti od Enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche o di Associazioni e Fondazioni con personalità giuridica, fondati o da fondarsi, quando lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione, educazione o fini di culto, di che all'articolo 1 del R. decreto 9 dicembre 1925-IV, n. 1380 ed all'art. 29, lett. *h*) del Concordato con la S. Sede approvato con la legge 27 maggio 1929-VII, n. 810.	
14	Formalità relative all'affrancazione in confronto del demanio dello Stato, del fondo per il culto e del fondo speciale di beneficenza e di religione nella città di Roma di annue prestazioni non superiori a L. 100 da eseguirsi a' sensi delle leggi 29 gennaio 1880 n. 5253, 29 gennaio 1893, n. 347, 2 luglio 1896, n. 268 e 7 febbraio 1936-XIV, n. 426, e le iscrizioni occorrenti per le affrancazioni di annue prestazioni superiori a L. 100.	
15	Formalità relative all'affrancazione in confronto dei privati ed altri Corpi morali, di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue non superiori a L. 10, di cui all'art. 19 del R. decreto-legge 15 luglio 1923,-I, n. 1717 convertito nella legge 11 giugno 1925-III, n. 1998.	
16	Formalità dipendenti dalle operazioni, atti e contratti relativi all'attività dell'Opera nazionale per i combattenti di che al R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606 convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1100.	
17	Formalità inerenti agli atti degli Enti pubblici per l'esecuzione delle opere di costruzione o acquisto, adattamento e restauro dei Campi sportivi, di che alla legge 21 giugno 1928-VI, n. 1580.	
18	Iscrizioni e rinnovazioni del privilegio agrario e le relative cancellazioni di che all'art. 21 della legge sul credito agrario 5 luglio 1928-VI, n. 1760, ed all'art. 3 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIV, n. 1883.	
19	Trascrizioni degli atti, compiuti nell'interesse dello Stato, necessari per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1849 sulle Servitù militari (art. 9).	
20	Formalità relative alle donazioni ed alle elargizioni fatte, o comunque venute, per atti tra vivi o per causa di morte, all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, ai sensi dell'art. 122 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.	

Articolo della tabella	INDICAZIONI DELLE FORMALITÀ	*NOTE*
21	Formalità in dipendenza degli atti e contratti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale fascista per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e delle Casse, di cui all'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e formalità inerenti alle donazioni ed elargizioni disposte a loro favore, ai sensi dell'art. 71 del citato Regio decreto.	
22	Iscrizione, nell'interesse della massa creditrice, dell'ipoteca sui beni dei soci responsabili senza limitazione richiesta dai liquidatori delle Società in nome collettivo o in accomandita ed autorizzata dal Presidente del tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sede della Società, ai sensi dell'art. 73 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400 convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 636 sulla Difesa del risparmio e disciplina della funzione creditizia.	
23	Iscrizione, nell'interesse della massa creditrice, dell'ipoteca sui beni dei soci, avuto riguardo alla responsabilità da costoro assunta per il pagamento dei debiti sociali, richiesta dai liquidatori delle Casse rurali ed artigiani ed autorizzata dal Presidente del tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sede della Società, ai sensi dell'art. 23 del Testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.	
24	Cancellazione dell'iscrizione ipotecaria da eseguirsi quando sia stato compiuto il pagamento del prezzo della casa, a' sensi dell'art. 53 del Testo unico delle disposizioni sull'Edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165.	
25	Trascrizione dell'elenco degli obbligati al contributo di miglioria per opere eseguite dallo Stato o col suo concorso, di che all'art. 12 del R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2000.	
26	Formalità in dipendenza degli atti indicati all'art. 6 della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 877 contenente agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose, con speciale riguardo a quelle rurali.	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

TABELLA *D*.

Tariffa degli emolumenti e dei diritti ipotecari

PARTE I.

Emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Formalità		Diritto	Osservazioni
1) Per ogni formalità di trascrizione, anche se una sola nota concerne più formalità, compreso il certificato da rilasciarsi in calce alla nota da restituire al richiedente	L.	1 —	L'emolumento è liquidato con gli stessi criteri stabiliti, per il calcolo dell'imposta, dall'art. 4 della legge.
Inoltre, se la formalità importa più di una repertoriazione a « favore » e « contro » per ciascun altro nominativo repertoriato	»	0,40	
Se la nota comprende più facciate scritte, a mano o a macchina, per ogni facciata oltre la prima	»	1 —	Le facciate successive alla prima sono soggette al diritto di scritturazione se scritte per oltre 5 righe, comprese la data e la firma.
2) Per ogni formalità di iscrizione, rinnovazione o annotamento, compreso il certificato da rilasciarsi in calce alla nota da restituire al richiedente:			Come al n. 1.
Se la formalità è soggetta alla normale imposta fissa o l'ammontare del credito, per capitale, interessi ed accessori, non supera L. 1000	»	1,25	
Se supera L. 1.000 ma non L. 10.000	»	2—	
Se supera L. 10.000 ma non L. 100.000	»	3 —	
Se supera L. 100.000	»	4 —	
Inoltre, se la formalità importa più di una repertoriazione a « favore » e « contro » per ciascun altro nominativo repertoriato	»	0,40	
Se la nota comprende più facciate scritte, a mano o a macchina, per ogni facciata oltre la prima	»	1	
3) Formazione della nota, in doppio originale, per l'iscrizione di ufficio prescritta dall'art. 2834 del Codice civile			
Se l'ammontare dell'ipoteca non supera L. 1.000	L.	1,25	
Se supera L. 1.000 ma non L. 10.000	»	2 —	
Se supera L. 10.000 ma non 100.000 lire	»	3 —	
Se supera L. 100.000	»	4 —	
Inoltre, per ogni facciata scritta in ciascun originale	»	1 —	Come al n. 1.
4) Formazione della nota, in doppio originale, per la trascrizione d'ufficio prescritta dal penultimo comma dell'art. 2647 del Codice civile.	»	3 —	
Inoltre per ogni facciata scritta in ciascun originale	»	1 —	Come al n. 1.
5) Duplicato di quietanza, di cui all'art. 6 della legge, richiesto anche successivamente alla data di esecuzione della formalità soggetta ad imposta proporzionale o graduale	»	0,60	La richiesta non contemporanea all'esecuzione della formalità soggetta ad imposta proporzionale o graduale, deve stendersi su carta bollata.
6) Ricerca completamente infruttuosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica	»	2 —	Se la persona è indicata col solo nome e cognome sono dovuti distinti emolumenti per ogni paternità cui si estende la ricerca sulla tavola. Non è consentita al pubblico l'ispezione della tavola alfabetica.
7) Semplice ispezione:			
a) delle partite del repertorio riflettenti una sola persona	»	1 —	
b) del registro generale d'ordine, per le formalità eseguite non oltre quattro giorni prima della richiesta	»	1 —	L'emolumento è dovuto per ciascuna specie di formalità cui si estende l'ispezione.
c) di ogni partita nei registri particolari o di ciascuna nota	»	0,50	
d) di ciascun titolo depositato	»	2 —	

8) Per ogni stato o certificato (generale o speciale), delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni concernenti una sola persona:		Sono considerati come concernenti una sola persona, anche agli effetti della tassa di bollo, i certificati che riguardano cumulativamente il padre, o la madre, ed i figli, ovvero più fratelli o sorelle.
per ciascun articolo di iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, comprese le relative annotazioni, riportato nel certificato generale o esaminato ai fini del certificato speciale	L. 0,50	L'emolumento è dovuto col minimo di L. 2 e col massimo di L. 10. Se il certificato è cumulativo sono dovuti distinti emolumenti per le iscrizioni e le trascrizioni.
se non viene riportato o esaminato alcun articolo	» 1,50	
ed in ciascuno di questi casi per ogni facciata scritta................	» 1 —	Come al n. 1.
9) Per ciascun certificato, di qualsiasi annotazione fatta sulle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni.	» 1	
Inoltre per ogni facciata scritta ...	» 1 —	Come al n. 1.
10) Copie isolate delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti nei registri particolari, comprese le relative annotazioni, nonchè delle note depositate in ufficio	» 1 —	
Inoltre per ogni facciata scritta....	» 1 —	Come al n. 1.
11) Copie dei titoli nei casi consentiti dall'art. 2673 ultimo comma del Codice civile	» 2 —	
Inoltre per ogni facciata scritta....	» 1 —	Come al n. 1.
12) Collazione delle copie degli atti depositati in ufficio, ai sensi dell'art. 746 del Codice di procedura civile:		
Per ogni facciata collazionata	» 0,60	Come al n. 1.

PARTE II.

Diritti dovuti al conservatore ed al personale sussidiario.

	Al Conservatore	Al Personale sussidiario	
	Lire	Lire	
1. Formazione delle note e delle domande nei casi consentiti dall'art. 26 della legge	2 —	2 —	Il diritto è dovuto soltanto sulla prima nota.
Inoltre per ogni facciata scritta in ciascuna nota o domanda.	0,50	0,50	Le facciate successive alla prima sono soggette al diritto di scritturazione se scritte per oltre cinque righe, compreso la data e le firme.
2. Vidimazione delle terze note di cui agli articoli 2669 e 2836 del Codice civile	0,50	1,50	
3. Per ogni nota di trascrizione a pagamento, per ogni iscrizione, rinnovazione o annotazione a pagamento, per ogni bolletta staccata dai bollettari Mod. 72 e 72-*A* o dal registro Mod. 68 per certificati o copie a pagamento	—	0,30	Il diritto concernente le bollette mod. 68 è riscosso insieme all'emolumento dovuto al conservatore per la relativa formalità o certificato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

LEGGE 30 giugno 1943-XXI, n. 541.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1942-43 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 1942-43, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e della cultura popolare, per l'esercizio finanziario 1942-43, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, della Regia Azienda monopolio banane, del Regio Istituto agronomico per l'Africa Italiana, dell'Azienda autonoma statale della strada, dell'Azienda delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1942-43, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di lire 500.000 per provvedere alla stampa della grande edizione dell'Opera « Viaggio in Italia » di Wolfango Goethe.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alla inscrizione della somma suddetta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale in ragione di lire 100.000 nell'esercizio finanziario 1942-43 e di lire 200.000 per ciascuno degli esercizi 1943-44 e 1944-45.

Art. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni entro il limite di lire 3.000.000 per ulteriori occorrenze relative ai lavori di sopraelevazione del palazzo sede del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in aggiunta alla somma autorizzata con l'articolo 9 della legge 21 giugno 1942-XX, n. 682.

Art. 6.

E' aumentata di ulteriori lire 6.783.600 la spesa autorizzata con l'articolo 4 della legge 13 giugno 1942-XX, n. 693, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1942-43, per provvedere al completamento di opere straordinarie a pagamento non differito.

Art. 7.

E' autorizzato un contributo straordinario di lire 400.000 a favore dell'Azienda autonoma statale della strada per colmare le deficienze della gestione delle autostrade statali nell'esercizio finanziario 1942-43.

Art. 8.

Nel bilancio delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1942-43 è autorizzata l'inscrizione di una assegnazione straordinaria di lire 3 miliardi per provvedere a lavori e provviste di carattere patrimoniale.

Tale assegnazione è destinata a far fronte ai pagamenti in corso inerenti ai programmi per opere e provviste di carattere patrimoniale relativi alla elettrificazione delle linee autorizzati con il Regio decreto-legge 27 ottobre 1932-X, n. 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1888; con il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, convertito nella legge 21 gennaio 1937-XV, n. 160 e con la legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 728.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1942-43

In aumento:

Capitolo n. 27. — Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ecc.	L.	3.052.903
Capitolo n. 28. — Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ecc.	»	80.000
Capitolo n. 97. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	»	320.000.000
Capitolo n. 98. — Imposta sul consumo dei sali, ecc.	»	22.400.000
Capitolo n. 99. — Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette, ecc.	»	1.800.000
Capitolo n. 388. — Ricupero delle somme rimborsate al contabile del portafoglio pei pagamenti dal medesimo anticipati per conto del Ministero degli affari esteri, ecc.	»	80.000.000
Capitolo n. 394. — Somma da versarsi dal fondo per il credito ai dipendenti dello Stato per far fronte alle spese di amministrazione, ecc.	»	74.200
Totale	L.	427.407.103

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1942-43

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Capitolo n. 6. — Interessi sui buoni del Tesoro ordinari, ecc. . . . . L. 100.000.000

Capitolo n. 18. — Somma da pagarsi alla Amministrazione della Casa della Maestà il Re Imperatore per, ecc., retribuzioni a favore del personale, ecc. » 2.000.000

Capitolo n. 128. — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti) . . . . » 38.000

Capitolo n. 156. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. . . . . » 392.304

Capitolo n. 157. — Fitto di locali e di aree per le Amministrazioni centrali, ecc. . . . . » 200.000

Capitolo n. 166. — Assegni, ecc. agli addetti ai Gabinetti . . . . » 10.000

Capitolo n. 167. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 124.200

Capitolo n. 168. — Spese per la Commissione, ecc. sulle pensioni, ecc. . . . . . » 4.000

Capitolo n. 170. — Compensi ad estranei dall'Amministrazione, ecc. . . . . . . » 100.000

Capitolo n. 177. — Retribuzioni ai giornalieri degli uffici provinciali del Tesoro, ecc. . » 500.000

Capitolo n. 188. — Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro, ecc. . . . . » 200.000

Capitolo n. 189. — Compensi agli uffici postali per il collocamento di buoni del Tesoro . » 250.000

Capitolo n. 214-*bis*. — Premi di operosità ai componenti le commissioni di archivio del lotto, ecc. . . . . » 13.000

Capitolo n. 228. — Rette di ospedalità per i sottufficiali, ecc. (Regia guardia di finanza) . » 670.715

Capitolo n. 240. — Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici erariali » 75.000

Capitolo n. 314. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. . . . . » 250.000

Capitolo n. 315. — Fitto di locali per gli uffici esterni . . . . » 150.000

Capitolo n. 334. — Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, ecc. (Dogane) . » 1.000.000

Capitolo n. 339. — Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali, ecc. . . . . . . » 120.000

Capitolo n. 341. — Spese per il Collegio dei periti doganali, ecc. - Contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale, ecc. . . . . . . » 15.000

Capitolo n. 347. — Indennità di tramutamento ed indennità di viaggio, ecc. (Dogane-Albania) . . . . » 15.000

Capitolo n. 461. — Indennità di licenziamento agli avventizi, ecc. . . . . . . » 50.000

Capitolo n. 463-*bis*. — Spese per il funzionamento della Commissione speciale di cui all'articolo 2 della legge 11 maggio 1942-XX, n. 616, recante modifiche alle disposizioni relative al blocco delle contribuzioni gravanti sulla proprietà immobiliare . . . . » 150.000

Capitolo n. 544. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc. . . . . » 800.000

Capitolo n. 587 (*aggiunto, in conto competenza*). — Premi di nuzialità e di natalità . . » 50.000

Capitolo n. 708 (*aggiunto, in conto competenza*). — Spese per occupazione ed espropriazione di terreni, piccola manutenzione delle linee e degli edifici doganali, spese per il funzionamento degli uffici doganali per la zona franca del Carnaro . . . . . . » 50.000

Capitolo n. 711 (*aggiunto, in conto competenza*). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1942-43 . . . . . L. 225.300

Totale . . . L. 107.452.519

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Capitolo n. 10. — Sussidi al personale, ecc. L. 40.000

Capitolo n. 11. — Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione, ecc. » 60.000

Capitolo n. 21. — Indennità di tramutamento, ecc. . . . . » 2.000.000

Capitolo n. 23. — Assegni per spese d'ufficio, ecc. . . . . » 49.440

Capitolo n. 32. — Spese di giustizia nei procedimenti penali, ecc. . . . . » 17.430

Capitolo n. 42. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari, ecc. . . . » 103.010

Totale . . . L. 2.269.880

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento*:

Capitolo n. 5. — Tipografia riservata . . L. 20.000

Capitolo n. 30. — Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero . . . » 1.300.000

Capitolo n. 41. — Spese e contributi per la difesa dell'italianità all'estero . . . . » 70.000

Capitolo n. 130. — Rimborso al contabile del portafoglio dello Stato dell'importo dei pagamenti da esso anticipati, ecc. . . . . . » 80.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 81.390.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 50. — Spese eventuali all'estero L. 70.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento*:

Capitolo n. 14. — Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'Africa italiana, ecc. . . . . L. 340.000

Capitolo n. 18. — Spese per studi, esplorazioni interessanti l'Africa italiana, ecc. . . » 400.000

Capitolo n. 25. — Spese politiche per l'Africa italiana, ecc. . . . . » 350.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.090.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 34. — Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese civili e militari della Libia, ecc. . . L. 615.000

Capitolo n. 36. — Spese non connesse allo stato di guerra, ecc. da sostenere nel Regno, ecc. » 750.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.365.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

a) *In aumento*:

Capitolo n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. . . L. 36.750

Capitolo n. 11. — Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie . . . . » 800.000

Capitolo n. 14. — Affitto e manutenzione di locali, ecc. . . . . » 30.000

Capitolo n. 43. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, ecc. . . » 5.000.000

Capitolo n. 67. — Spese per gli esami di maturità classica e scientifica, ecc. . . . . L. 3.500.000
Capitolo n. 79. — Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione . . . » 25.000
Capitolo n. 80. — Convitti nazionali ed educandati femminili. Spese di fitto, ecc. . . » 500.000
Capitolo n. 82. — Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali, ecc. . . . . » 300.000
Capitolo n. 87. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi istituti tecnici agrari, ecc. . . . . . . » 72.500
Capitolo n. 94. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici e di Regie scuole tecniche industriali, ecc. . . » 10.241.600
Capitolo n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali, ecc. . . . . » 3.069.500
Capitolo n. 101. — Contributi e sussidi per il funzionamento dei Regi istituti tecnici nautici, ecc. . . . . » 3.792
Capitolo n 105. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, ecc. . . 2.000.000
Capitolo n. 106. — Spese per esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi corsi di avviamento professionale, ecc. » 280.000
Capitolo n. 107. — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc. . . » 970.000
Capitolo n. 140. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. . » 257.500
Capitolo n. 144. — Accademie di Belle Arti e Licei artistici; Conservatori di musica; fitto, manutenzione di locali, ecc. . . . . . » 29.740
Capitolo n. 146. — Regia Accademia d'arte drammatica in Roma, ecc. . . . . . . » 940
Capitolo n. 148. — Spese per sovvenzioni a teatri, ecc. . . . . » 50.000
Capitolo n. 177. — Spesa per l'esecuzione e pubblicazione di statistiche, ecc. . . . . . » 650.000
Capitolo n. 209 (*aggiunto - in conto competenza*). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori a quello 1942-43 . . . . » 30.000

Totale degli aumenti . . . L. 27.847.322

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 9. — Indennità di trasferimento L. 70.000
Capitolo n. 47. — Fondo destinato alla spese per il funzionamento delle scuole, ecc. . . » 160.000
Capitolo n. 56. — Premi ai presidi ed ai professori incaricati della direzione, ecc. . . » 70.000
Capitolo n. 73. — Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto magistrale « Arnaldo Mussolini », ecc.; spese per viaggi didattici, ecc. » 80.000
Capitolo n. 109. — Spese per visite mediche, ecc. . . . . » 30.000
Capitolo n. 122. — Spese per lo scambio di professori, ecc. . . . . » 70.000
Capitolo n. 137. — Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni, ecc. . . . . . . » 30.000
Capitolo n. 165. — Soprintendenze alle antichità, ecc. . . . . » 50.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 560.000

c) *Modifica di denominazione*:

Capitolo n. 208-*quater*. — Spese per l'affitto, la manutenzione e l'arredamento dei locali, per il materiale didattico ed altre relative al funzionamento, comprese quelle per l'assistenza scolastica, delle scuole degli ordini medio e superiore dei territori della Dalmazia, della provincia di Lubiana ed in quelli annessi alla provincia di Fiume. — Spese per la traduzione dei libri di testo. — Contributo straordinario a favore della scuola artigiana di Arbe.

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Capitolo n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 30.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Capitolo n. 10. — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . . L. 200.000
Capitolo n. 17. — Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche . . » 700.000
Capitolo n. 26. — Spese per il controllo delle derivazioni, ecc. . . . . » 250.000
Capitolo n. 53. — Contributo all'Azienda autonoma statale della strada, ecc. . . . . . » 2.500.000
Capitolo n. 67. — Spese eventuali di carattere straordinario, ecc. . . . . » 300.000
Capitolo n. 93. — Sussidi al personale del ruolo transitorio, ecc. (costruzione strade ferrate) . . . . » 35.000
Capitolo n. 116-*quinquies* (*di nuova istituzione*). — Contributo straordinario all'Azienda autonoma statale della strada per la gestione delle autostrade statali . . . . » 400.000
Capitolo n. 128. — Somme da erogare per opere idrauliche, ecc. . . . . . . » 12.000.000
Capitolo n. 129. — Somme da erogare per edifici pubblici governativi, ecc. . . . . . » 3.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 19.385.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 132. — Somme da erogare per concorsi agli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari, ecc. . . . . . L. 15.000.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

a) *In aumento*:

Capitolo n. 46. — Personale delle ferrovie dello Stato e delle poste e dei telegrafi, ecc. — Stipendi, ecc. . . . . L. 40.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 68. — Sovvenzioni chilometriche, ecc. . . . . L. 40.000

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Capitolo n. 42. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecc. . . . L. 1.500.000
Capitolo n. 49. — Spese di giustizia penale militare . . . . » 1.000.000
Capitolo n. 58. — Premi per invenzioni, lavori, ecc. . . . . » 140.000

Totale . . . L. 2.640.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 36. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc. . . . . L. 140.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Capitolo n. 39. — Spesa per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, ecc. . . . L. 500.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Capitolo n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . . . L. 900.000
Capitolo n. 13. — Spese casuali . . . . » 40.000
Capitolo n. 16. — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione di automezzi . . » 120.000
Capitolo n. 153. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti da mutuatari dell'Agro Romano, ecc. . . » 4.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 5.060.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 35. — Contributi e spese per i corsi temporanei per contadini, ecc. . . . L. 1.020.000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

In aumento:

Capitolo n. 45. — Premi e provvista delle insegne per i decorati della Stella del merito del lavoro, ecc. . . . . L. 35.000

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

In aumento:

Capitolo n. 3. — Indennità di missione e di tramutamento, ecc. . . . . L. 30.000
Capitolo n. 8. — Spese per il funzionamento delle Commissioni, ecc. . . . . . . » 50.000
Capitolo n. 9. — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc. . . . . » 15.000
Capitolo n. 11. — Spese casuali . . . » 20.000
Capitolo n. 13. — Fitto locali e canoni di acqua . . . . » 106.000
Capitolo n. 24. — Indennità di sistemazione e rimborso delle spese di viaggio, ecc. . . » 40.000
Capitolo n. 26. — Fitto di locali, arredamento, manutenzione, ecc. . . . . » 100.000
Capitolo n. 27. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste e giornali italiani ed esteri » 30.000
Capitolo n. 44. — Spese per la radiodiffusione e la televisione . . . . » 600.000
Capitolo n. 45. — Retribuzione, aggiunta di famiglia ed indennità di licenziamento al personale non di ruolo . . . . » 500.000

Totale . . . L. 1.491.000

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

TABELLA *C*.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1942-43

I. — BILANCIO
DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, ecc. . . . . L. 80.000.000
Capitolo n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, ecc. . . . . » 10.000.000
Capitolo n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili . . . . . » 9.600.000
Capitolo n. 7. — Proventi dalla vendita dei sali sofisticati, ecc. . . . . » 5.000.000
Capitolo n. 8. — Proventi diversi e ricupero fondi . . . . » 5.400.000
Capitolo n. 12. — Provento industriale e commerciale della vendita nel Regno delle cartine e tubetti per sigarette . . . . » 2.200.000

Totale . . . L. 112.200.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Capitolo n. 6. — Indennità di missione, di tramutamento, ecc. . . . . L. 100.000
Capitolo n. 7. — Sussidi al personale: impiegati e salariati in servizio, ecc. . . . » 50.000
Capitolo n. 11. — Spese per assistenza medica, ecc. . . . . » 200.000
Capitolo n. 16. — Fitto di locali di proprietà privata . . . . » 50.000
Capitolo n. 25. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale, ecc. . » 2.000.000
Capitolo n. 26. — Compra di tabacchi e relative spese accessorie, ecc. . . . . . » 40.000.000
Capitolo n. 29. — Trasporto di tabacchi e di materiali diversi . . . . » 18.000.000
Capitolo n. 35. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. (sali) . . . » 1.000.000
Capitolo n. 36. — Trasporto di sali e di materiali, ecc. . . . . » 46.000.000
Capitolo n. 47. — Acquisto di cartine e tubetti per sigarette, ecc. . . . . . . » 2.000.000
Capitolo n. 50. — Trasporto di cartine e tubetti per sigarette, ecc. . . . . . . » 50.000
Capitolo n. 52. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio, ecc. . . . . » 3.000.000
Capitolo n. 54. — Spese generali e di personale per i servizi dei Monopoli nei territori annessi, ecc. . . . . » 1.000.000
Capitolo n. 60. — Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario della gestione, ecc. . . » 80.000

Totale degli aumenti . . . L. 113.530.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 19. — Imposte, sovrimposte, canoni, ecc. . . . . L. 1.330.000

2. — BILANCIO DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA.

a) *In aumento*:

Capitolo n. 2. — Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario, ecc. . . L. 25.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 19. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . . L. 25.000

3. — BILANCIO DEL FONDO GENERALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA.

ENTRATA.

In aumento:

Articolo n. 2. — Quote di paga e di premi degli agenti licenziati per motivi disciplinari, ecc. . . . . L. 1.000
Articolo n. 3. — Contributi degli agenti per i prestiti ottenuti . . . . » 5.000
Articolo n. 8. — Sopravvenienze attive eventuali, ecc. . . . . » 14.000
Articolo n. 10. — Estinzione di prestiti, ecc. » 250.000

Totale . . . L. 270.000

SPESA.

In aumento:

Articolo n. 1. — Sussidi ad agenti, ecc. . L. 20.000
Articolo n. 16. — Concessione di prestiti, ecc. » 250.000

Totale . . . L. 270.000

4. — BILANCIO DELLA REGIA AZIENDA MONOPOLIO BANANE.

ENTRATA.

In aumento:

Articolo n. 9. — Proventi diversi, ecc.	L.	4.440.000

SPESA.

In aumento:

Articolo n. 29. — Spese portuali	L.	150.000
Articolo n. 31. — Spese relative allo stivaggio, ecc.	»	150.000
Articolo n. 32. — Acquisto combustibili, ecc.	»	890.000
Articolo n. 33. — Acquisto materiale di consumo, ecc.	»	420.000
Articolo n. 34. — Spese di manutenzione ordinaria delle navi	»	270.000
Articolo n. 36. — Provvigioni e compensi agli assuntori delle agenzie marittime	»	75.000
Articolo n. 37. — Stipendi e paghe, ecc. al personale di bordo	»	1.125.000
Articolo n. 38. — Contributi di previdenza, ecc.	»	90.000
Articolo n. 39. — Panatiche, ecc.	»	630.000
Articolo n. 42. — Canone e rimborso alla radio marittima	»	18.000
Articolo n. 45. — Restituzioni e rimborsi	»	22.000
Articolo n. 56. — Spese per avarie, ecc.	»	300.000
Articolo n. 57. — Spese per riclassifica quadriennale e per grandi riparazioni delle navi, ecc.	»	300.000
Totale	L.	4.440.000

5. — BILANCIO DEL REGIO ISTITUTO AGRONOMICO PER L'AFRICA ITALIANA.

ENTRATA.

In aumento:

Articolo n. 6. — Prelevamenti dagli avanzi di gestione degli esercizi precedenti	L.	268.085,66
Articolo n. 10. — Gestione speciale dell'Azienda agraria	»	12.000 —
Totale	L.	280.085,66

SPESA.

In aumento:

Articolo n. 5. — Indennità e rimborso spese di viaggio per missioni e trasferimenti	L.	3.000 —
Articolo n. 13-*bis* (*di nuova istituzione - sotto la nuova categoria I*-bis « *Movimento di capitali* »). — Investimenti di capitali disponibili	»	150.000 —
Articolo n. 17. — Gestione speciale della Azienda agraria	»	12.000 —
Articolo n. 19 (*aggiunto - in conto competenza*). — Spese per il trasferimento dell'Istituto nella nuova sede, ecc.	»	115.085,66
Totale	L.	280.085,66

6. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Capitolo n. 1. — Contributo dello Stato, ecc.	L.	2.500.000
Capitolo n. 23-*bis* (*di nuova istituzione*). — Contributo straordinario dello Stato per la gestione delle autostrade statali	»	400.000
Totale degli aumenti	L.	2.900.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 23. — Prodotti della vendita dei biglietti, ecc.	L.	200.000
Capitolo n. 24. — Proventi della pubblicità e vari	»	200.000
Totale delle diminuzioni	L.	400.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Capitolo n. 9. — Retribuzioni, ecc. ai capi cantonieri, cantonieri, ecc.	L.	2.500.000
Capitolo n. 11. — Indennità di tramutamento, ecc.	»	1.126.000
Totale degli aumenti	L.	3.626.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 10. — Stipendi, ecc.	L.	1.126.000

7. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi	L.	3.620.000

SPESA.

In aumento:

Capitolo n. 38. — Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze, raccomandate, ecc.	L.	300.000
Capitolo n. 87. — Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità, la vecchiaia, ecc.	»	1.200.000
Capitolo n. 88. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc.	»	500.000
Capitolo n. 89. — Spese casuali	»	20.000
Capitolo n. 93. — Fitto di locali di proprietà privata	»	1.600.000
Totale	L.	3.620.000

8. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane	L.	10.000.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Capitolo n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc.	L.	800.000
Capitolo n. 6. — Sussidi al personale	»	30.000
Capitolo n. 9. — Indennità per servizio di notte	»	102.000
Capitolo n. 12. — Contributo a carico della Azienda e degli assicurati per assicurare il personale, ecc.	»	150.000
Capitolo n. 14. — Spese di ufficio, ecc.	»	2.000.000
Capitolo n. 24. — Rimborso all'Amministrazione postale-telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane, ecc.	»	770 000

Capitolo n. 33-*quater* (*di nuova istituzione*). — Protezione antiaerea di stazioni telefoniche amplificatrici e di centrali interurbane e provvedimenti eccezionali per garantire il funzionamento di circuiti di speciale importanza . . . . L. 10.000.000

Capitolo n. 34. — Versamento al Tesoro dell'avanzo netto dell'esercizio . . . . . . » 3.052.903

Totale degli aumenti . . . L. 16.904.903

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 1. — Stipendi, aggiunta di famiglia, ecc. . . . . L. 1.000.000

Capitolo n. 8. — Indennità per una volta tanto, invece di pensione, ecc. . . . . » 30.000

Capitolo n. 10. — Retribuzioni al personale ecc. e diurnista . . . . » 2.000.000

Capitolo n. 16. — Rimborsi per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti. » 2.000.000

Capitolo n. 21. — Spese per fitto di locali di proprietà privata . . . . » 70.000

Capitolo n. 29. — Annualità dovuta allo Stato per ammortamento, ecc. . . . . . . » 1.734.903

Capitolo n. 31. — Imposta erariale e comunale, ecc. . . . . » 70.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 6.904.903

9. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Capitolo n. 1. — Prodotti della rete principale e dello stretto di Messina . . . . . L. 5.950.500.000

Capitolo n. 2. — Prodotti delle Ferrovie secondarie sicule . . . . » 19.500.000

Capitolo n. 3. — Redditi patrimoniali . . » 7.000.000

Capitolo n. 4. — Telegrammi privati . . » 2.200.000

Capitolo n. 5. — Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo . . . . . » 7.000.000

Capitolo n. 6. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria . . » 90.000.000

Capitolo n. 7. — Prodotti per servizi accessori . . . . » 5.000.000

Capitolo n. 8. — Dividendi derivanti da partecipazioni azionarie . . . . » 900.000

Capitolo n. 9 (*modificata la denominazione*). — Proventi della gestione delle Centrali elettriche . . . . » 4.500.000

Capitolo n. 11. — Utili di magazzino . . » 15.000.000

Capitolo n. 12. — Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa . . . . » 1.500.000

Capitolo n. 13. — Ricuperi di carattere generale . . . . » 28.000.000

Capitolo n. 14. — Ricuperi dei servizi . . » 25.000.000

Capitolo n. 16. — Versamenti in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materiali fuori uso ed esuberanti . . . . . . » 1.000.000

Capitolo n. 22. — Proventi eventuali . » 132.700.000

Capitolo n. 26. — Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi ad integrazione del prodotto netto . . . . » 1.400.000

Capitolo n. 39. — Avanzo della gestione assegnato all'Amministrazione ferroviaria per provviste ed opere di carattere patrimoniale, ecc. . . . . » 255.000.000

Capitolo n. 40. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro . » 721.000.000

A) Lavori patrimoniali . . L. 170.000.000

4º) Contributo della parte ordinaria per le spese di migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agl'impianti L. 170.000.000

D) Materiale rotabile e navi-traghetto . . . . L. 551.000.000

1º) Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento . . . L. 551.000.000

Capitolo n. 50. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata . . L. 65.000.000

A) Officine di grande riparazione. . . . . L. 40.000.000

B) Officine dei depositi ed officine di rialzo. . . . » 25.000.000

Capitolo n. 61. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria (gestione del fondo pensioni e sussidi) . . . . » 240.000.000

Capitolo n. 65. — Contributo dell'Amministrazione (gestione fondo speciale pensioni, ecc.) » 400.000

Capitolo n. 99. — Tasse erariali e di bollo sui trasporti . . . . » 100.000.000

Capitolo n. 100. — Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie . . . » 40.000.000

Capitolo n. 101. — Imposte e tasse ritenute a terzi . . . . L. 5.000.000

Capitolo n. 102. — Imposta generale sulla entrata . . . . » 25.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 7.742.600.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 19. — Interessi a carico della gestione delle case economiche per i capitali forniti dall'Amministrazione, ecc. . . . L. 1.200.000

Capitolo n. 23 (*modificata la denominazione*). — Contributo dell'Erario negli oneri dipendenti dalla elettrificazione delle linee (articolo 5, comma 2º, della legge 4 maggio 1936-XIV, n. 844, e articolo 4 della legge 28 settembre 1942-XX, n. 1140) . . . . » 70.000.000

Capitolo n. 60 (*modificata la denominazione*). — Contributo straordinario dell'Erario a parziale copertura del disavanzo di gestione per effetto della insufficienza delle riserve e dell'eccesso del numero dei pensionati dovuto ad eventi straordinari (articolo 6 della legge 4 maggio 1936-XIV, n. 844, e articolo 4 della legge 28 settembre 1942-XX, n. 1140) . . . . » 250.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 321.200.000

c) *Modifiche di denominazioni*:

Titolo VII. — Gestione delle case economiche per i ferrovieri (testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, modificato dalla legge 5 dicembre 1942-XXI, n. 1540).

Capitolo n. 66. — Somme mutuate per acquisto e costruzione di case (articolo 153 testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, modificato dalla legge 5 dicembre 1942-XXI, n. 1540 e legge 10 giugno 1939-XVII, n. 931).

SPESA.

a) *In aumento*:

Capitolo n. 1. — Personale (Direzione generale) . . . . L. 10.000.000

Capitolo n. 2. — Forniture, spese ed acquisti (Direzione generale) . . . . . . » 2.500.000

Capitolo n. 3. — Personale (Servizio movimento) . . . . » 249.000.000

Capitolo n. 4. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio movimento) . . . . . » 82.000.000

Capitolo n. 5. — Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo (Servizio movimento) . . . . » 98.000.000

Capitolo n. 6. — Personale (Servizio commerciale e del traffico) . . . . » 5.500.000

Capitolo n. 7. — Forniture - Spese ed acquisti (Servizio commerciale e del traffico . L. 1.000.000

Capitolo n. 8. — Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni, ecc. (Servizio commerciale e del traffico) . . . . » 27.000.000

Capitolo n. 9. — Personale (Servizio materiale e trazione) . . . . » 48.000.000

Capitolo n. 10. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione) . . . » 193.900.000

A) Servizio centrale, Sezioni e Reparti . . . . + L. 2.000.000

B) Locomozione a vapore. . + » 199.000.000

1°) Combustibile. . . . + L. 170.000.000

2°) Spese diverse . . . + » 29.000.000

C) Locomozione elettrica . . + L. 5.000.000

1°) Energia elettrica per la trazione dei treni . . . . + L. 5.000.000

D) Locomozione con motori a combustione interna . . — L. 28.100.000

1°) Carburanti . . . . — L. 18.100.000

2°) Spese diverse . . . — » 10.000.000

E) Veicoli . . . . + L. 16.000.000

1°) Pulizie ed untura veicoli . . . . . + L. 11.000.000

2°) Spese diverse. . . . + L. 5.000.000

Capitolo n. 11. — Manutenzione del materiale rotabile (Servizio materiale e trazione) . » 150.000.000

Capitolo n. 12. — Personale (Servizio lavori e costruzioni) . . . . » 82.000.000

Capitolo n. 13. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni) . . . . » 16.000.000

Capitolo n. 14. — Manutenzione della linea (Servizio lavori e costruzioni) . . . . » 70.000.000

Capitolo n. 15. — Lavori straordinari dipendenti dalla guerra . . . . » 50.000.000

Capitolo n. 16. — Personale (Linee secondarie a scartamento ridotto) . . . . . » 3.000.000

Capitolo n. 17. — Forniture, spese ed acquisti (Linee secondarie a scartamento ridotto) » 6.000.000

Capitolo n. 18. — Manutenzione del materiale rotabile (Linee secondarie a scartamento ridotto) . . . . » 1.500.000

Capitolo n. 19. — Manutenzione della linea (Linee secondarie a scartamento ridotto) . » 4.000.000

Capitolo n. 20. — Personale (Navigazione stretto di Messina) . . . . » 1.000.000

Capitolo n. 21. — Forniture, spese ed acquisti (Navigazione stretto di Messina) . . » 5.000.000

Capitolo n. 22. — Contributo al Fondo pensioni e sussidi, ecc. . . . . » 240.000.000

Capitolo n. 23. — Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi, ecc. . . . . » 400.000

Capitolo n. 24. — Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario e contrattista presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni » 4.500.000

Capitolo n. 25. — Spese per assegni a indennità diverse al personale . . . . . » 335.000.000

Capitolo n. 26. — Gratificazioni al personale, ecc. . . . . » 35.200.000

Capitolo n. 27. — Premi di operosità al personale, ecc. . . . . » 2.750.000

Capitolo n. 28. — Oblazioni e sussidi al personale . . . . » 2.200.000

Capitolo n. 29. — Spese per il servizio sanitario . . . . L. 500.000

Capitolo n. 32. — Avvisi, orari, e pubblicazioni diverse . . . . » 4.500.000

Capitolo n. 35. — Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'ufficio e di magazzino . . . . » 570.000

Capitolo n. 36. — Indennizzi per danni alle persone e alle proprietà . . . . . . » 10.000.000

Capitolo n. 40. — Compensi ad altre Amministrazioni per i servizi coi loro treni e per servizi su tronchi in esercizio speciale . . . » 400.000

Capitolo n. 41. — Compensi corrisposti ad imprese assuntrici di trasporti in sostituzione di servizi ferroviari . . . . » 255.000.000

Capitolo n. 46-*bis* (*di nuova istituzione*). — Spese per riparazioni danni di guerra dipendenti da azioni belliche nemiche . . . . . » 50.000.000

Capitolo n. 47. — Spese diverse . . . » 10.000.000

Capitolo n. 48. — Servizi accessori ad impresa od in economia . . . . . . » 1.500.000

Capitolo n. 51. — Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (*Spese complementari*) . . . . » 11.000.000

Capitolo n. 52. — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (*Spese complementari*) . . . . » 95.000.000

Capitolo n. 53. — Rinnovamento del materiale rotabile (*Spese complementari*) . . » 551.000.000

Capitolo n. 54. — Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio (*Spese complementari*) . . . . » 170.000.000

Capitolo n. 55. — Spese complementari delle Ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) (*Spese complementari*) . . » 500.000

Capitolo n. 56. — Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti (*Spese accessorie*) . . . . » 3.949

Capitolo n. 64. — Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione (*Spese accessorie*) . . . . » 80.000.000

Capitolo n. 66-*bis* (*di nuova istituzione*). — Assegnazione straordinaria per lavori e provviste di carattere patrimoniale (*Spese accessorie*) . . . . » 3.000.000.000

Capitolo n. 67. — Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali (*Spese accessorie*). » 2.500.000

Capitolo n. 70-*bis* (*di nuova istituzione*) — Quota di partecipazione al capitale azionario delle « Soc. An. Larderello » (art. 3 del Regio decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 318, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739) (*Spese accessorie*) . . . . » 420.000

Capitolo n. 72. — Avanzo della gestione da versare alla parte straordinaria, ecc. . . . » 255.000.000

Capitolo n. 74. — Acquisto di materiale rotabile e di navi-traghetto . . . . . . » 551.000.000

Capitolo n. 77. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili . . . . . » 390.000.000

Capitolo n. 79. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti . . . . » 35.000.000

Capitolo n. 87. — Spese per lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione e dalla industria privata . . . . » 65.000.000

A) Officine di grande riparazione L. 40.000.000

1°) Personale . . L. 25.000.000

2°) Forniture, spese ed acquisti . » 15.000.000

B) Officine dei depositi e officine rialzo . . . . » 25.000.000

1°) Personale . . L. 25.000.000

Capitolo n. 97. — Pensioni . . . . . » 400.000

Capitolo n. 136. — Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti . . . . » 100.000.000

Capitolo n. 137. — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie . . . . » 40.000.000

Capitolo n. 138. — Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi	L.	5.000.000
Capitolo n. 139. — Versamento dell'imposta generale sulla entrata	»	25.000.000
Totale degli aumenti	L.	7.438.243.940

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 33. — Imposte e tasse	L.	2.000.000
Capitolo n. 37. — Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere	»	3.800.000
Capitolo n. 57. — Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria (articolo 3 legge 23 dicembre 1906, n. 638)	»	1.043.940
Capitolo n. 91. — Pensioni	»	10.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	16.843.940

c) *Modifiche di denominazioni*:

Titolo VII. — Gestione delle case economiche per i ferrovieri (testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, modificato dalla legge 5 dicembre 1942-XXI, n. 1540).

Capitolo n. 100. — Spese per acquisto e costruzione di case (articolo 293, testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, modificato dalla legge 5 dicembre 1942-XXI, n. 1540, e legge 10 giugno 1939-XVII, n. 931).

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

REGIO DECRETO-LEGGE 10 giugno 1943-XXI, n. 542.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 ed altri indifferibili provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dalla guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 28 maggio 1942-XX, n. 679, 1° giugno 1942-XX, n. 680, 4 giugno 1942-XX, n. 654, 13 giugno 1942-XX, n. 693, 21 giugno 1942-XX, n. 694 e 23 giugno 1942-XX, n. 695;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'inscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto segnati:

Ministero delle finanze	L.	12.600.000
Ministero degli affari esteri	»	2.000.000
Ministero dell'Africa italiana	»	275.000
Ministero dell'interno	»	8.603.500
Ministero dei lavori pubblici	»	2.915.000
Ministero delle comunicazioni	»	900.000

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'Africa italiana, dell'interno, delle comunicazioni e dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 62. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra, ecc.	L.	100.000
Cap. n. 417-XI (di nuova istituzione). — Contributo all'Associazione nazionale famiglie caduti, mutilati, invalidi civili per i bombardamenti nemici	»	5.000.000
Cap. n. 442. — Sussidi ad Enti e cittadini dei territori della Dalmazia	»	500.000
Cap. n. 651 (aggiunto, in conto competenza). — Spese per il munizionamento e per la provvista degli altri materiali necessari all'addestramento bellico dei militari del Corpo della Regia guardia di finanza	»	2.000.000
Cap. n. 690 (aggiunto, in conto competenza). — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, stampati, ecc.	»	5.000.000
	L.	12.600.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 95. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	L.	2.000.000

Ministero dell'Africa italiana:

Cap. n. 7. — Spese di manutenzione, di adattamento dei locali, ecc.	L.	275.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 67. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, armamento, vestiario, ecc.	L.	5.000.000
Cap. n. 107-*bis*. — Spese per l'accertamento della inabilità al lavoro dei congiunti bisognosi dei militari alle armi aventi diritto alla concessione di soccorsi giornalieri	»	20.000
Cap. n. 118. — Spese varie (escluse quelle di personale) per i servizi di censura, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 147 (aggiunto, in conto competenza). — Assegnazione straordinaria per contributi a favore dei Comuni della Dalmazia già appartenenti all'ex Regno di Jugoslavia	»	2.583.500
	L.	8.603.500

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, ecc.	L.	1.850.000

Cap. n. 56. — Personale straordinario, ecc. Premi di operosità e di rendimento	L.	700.000
Cap. n. 57. — Incaricati provvisori, ecc.	»	140.000
Cap. n. 92. — Premi di operosità e di rendimento al personale del ruolo transitorio, ecc.	»	225.000
	L.	2.915.000

Ministero delle comunicazioni:

Cap. n. 85-*ter*. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ex jugoslavo (Servizi portuari nei territori ex jugoslavi appartenenti al Governo della Dalmazia)	L.	900.000

Art. 3.

Le denominazioni dei sottoindicati capitoli degli stati di previsione della spesa dei seguenti Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 sono modificate come segue:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 464-XI. — Assegnazione straordinaria per spese di affitto o di sistemazione di locali per uffici statali e per altre occorrenze di carattere urgente relative al trasferimento degli uffici stessi a causa dell'attuale stato di guerra.

Ministero dell'interno:

Cap. n. 111. — Assegnazione straordinaria per l'esecuzione di lavori di protezione antiaerea e per i servizi relativi alla protezione stessa.

Art. 4.

E' autorizzata l'iscrizione della somma di L. 50 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'impianto ed il funzionamento di campi di concentramento per confinati di polizia.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà fatto luogo, in relazione al fabbisogno, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

E' elevata di L. 7.000.000 l'assegnazione di L. 10 milioni autorizzata con l'art. 8 del R. decreto-legge 28 maggio 1942-XX, n. 633, a favore dell'Azienda Carboni Italiani a titolo di sovvenzione straordinaria per sopperire, durante lo stato di guerra, a particolari oneri inerenti all'attività lavorativa delle Società minerarie carbonifere Sarda ed Arsa.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 6.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 400.000.000 per fronteggiare i disavanzi economici degli Enti ausiliari per l'anno 1943 giusta le disposizioni dell'art. 13 del R. decreto-legge 26 febbraio 1943-XX, n. 85.

Con decreti del Ministro per le finanze potrà provvedersi alla trasformazione in annualità degli stanziamenti da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in dipendenza dell'autorizzazione suddetta nonchè alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 7.

E' autorizzata la ulteriore spesa di lire 4.000.000.000 per l'erogazione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Gli stanziamenti da effettuare in dipendenza dell'autorizzazione suddetta, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, sono trasformati in annualità trentennali posticipate al tasso del 5.50 per cento (cinque e cinquanta per cento) dell'importo di L. 275.221.560 ciascuna, con decorrenza dell'esercizio 1944-45 al 1973-74, in applicazione delle disposizioni dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 111. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1943-XXI, n. 543.
Norme transitorie per l'applicazione della imposta ordinaria sul patrimonio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Visto il Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, convertito, con modificazioni, nella legge 8 febbraio 1940-XVIII, n. 100;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga alla disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, convertito, con modificazioni, nella legge 8 febbraio 1940-XVIII, n. 100, la valutazione dei beni immobili ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio per il triennio 1944-1946 è fatta sulla base della media del valore venale in comune commercio nel triennio 1937-1939.

In deroga anche alla disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 13 del Regio decreto-legge sopra citato, la valutazione dei fondi rustici ai sensi del comma precedente è fatta indipendentemente dalle scorte vive e morte di spettanza dominicale, per le quali si procede a valutazione separata.

Art. 2.

La valutazione dei beni immobili che non sia fatta a mente dell'articolo precedente può essere eseguita in via transitoria mediante la capitalizzazione al tasso del cento per cinque dei redditi accertati ai fini delle normali imposte per l'anno 1943, ferma la norma della separata valutazione delle scorte vive e morte di spettanza dominicale.

La liquidazione dell'imposta sulla base dei valori risultanti dalla capitalizzazione di cui al comma precedente è eseguita dagli Uffici distrettuali senza che occorra alcuna notificazione individuale ai contribuenti, salvo ai medesimi di proporre, nei termini prescritti, i loro ricorsi contro il ruolo in cui l'imposta è stata iscritta.

Art. 3.

Le valutazioni eseguite in via transitoria mediante la capitalizzazione dei redditi possono essere rettificate con le norme dell'art. 1 nel corso del triennio con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la rettificazione è promossa e fino alla scadenza del triennio.

Art. 4.

Non si fa luogo all'applicazione di alcuna penale a carico dei proprietari di beni immobili che, nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1943, abbiano omesso di presentare, ai sensi del secondo comma dell'art. 39 del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940-XVIII, n. 100, la denuncia delle variazioni in aumento dei loro cespiti.

In deroga alle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 39 del R. decreto-legge sopra citato, i contribuenti possono chiedere, in sede di opposizione alla rettifica operata dagli Uffici distrettuali a mente degli articoli precedenti, che dai valori risultanti dalla rettifica stessa siano portate in detrazione le passività deducibili, ai fini della determinazione dei valori netti soggetti all'imposta.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 120 — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1943-XXI, n. 544.

Pagamento degli stipendi a favore degli impiegati trasferiti da od in località sottoposte ad offesa nemica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827;

Ritenute la necessità e l'urgenza a causa dello stato di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei casi in cui i dipendenti di ruolo dello Stato e delle Aziende ed Amministrazioni autonome di Stato, ai quali la corresponsione dello stipendio viene effettuata in base a ruoli di spese fisse, siano trasferiti da o in località che, per le attuali contingenze, non siano regolarmente servite dagli ordinari mezzi di comunicazione, i capi degli uffici, presso i quali i dipendenti stessi vengono destinati, sono obbligati a riceverne le dichiarazioni riguardanti la somma netta mensile da essi complessivamente percepita presso la Sezione di Regia tesoreria o presso il contabile pagatore della sede di provenienza, a titolo di stipendio (o salario), supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed eventuali altri assegni fissi pensionabili o non pensionabili. Tali dichiarazioni debbono dai medesimi capi d'ufficio essere trasmesse al direttore del competente Ufficio provinciale del Tesoro.

Art. 2.

La dichiarazione di cui al precedente articolo deve contenere:

a) l'attestazione esplicita di non aver lasciato nella precedente sede delega alcuna per la riscossione dello stipendio e degli altri assegni fissi mensili;

b) l'indicazione delle ritenute extra fiscali che, eventualmente, gravano sullo stipendio

c) la denominazione e la sede dell'ufficio di provenienza;

d) la qualifica, il grado gerarchico e la situazione di famiglia dell'interessato;

e) l'indicazione dell'ultimo stipendio riscosso e della data fino alla quale è stato prestato servizio nella precedente sede.

Inoltre, prima della firma, dovrà contenere la formula che segue:

« Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che le suesposte indicazioni corrispondono ad esattezza. Mi impegno a risarcire l'Erario per gli eventuali danni che potessero derivargli a seguito di errori nelle indicazioni stesse ».

Art. 3.

Il capo dell'ufficio, ricevuta la dichiarazione di cui ai precedenti articoli, dovrà completarla con l'attestazione della data dalla quale il dipendente ha assunto servizio e poscia convalidarla con bollo e firma. In base alla dichiarazione stessa l'Ufficio provinciale del Tesoro, nelle more dell'arrivo dei ruoli di spese fisse, accende una partita provvisoria, della quale comunica gli estremi all'ufficio dal quale l'interessato dipende, ed inizia i pagamenti sulla scorta della nota nominativa di prestato servizio da rilasciarsi ai sensi dell'art. 841 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Art. 4.

I titoli emessi per i pagamenti di cui al precedente articolo saranno, dalle Sezioni di Regia tesoreria, contabilizzati in conto sospeso fra i « collettivi », salvo ad essere posti in esito non appena pervenga all'Ufficio provinciale del Tesoro il ruolo conto corrente relativo.

Art. 5.

Chiunque, al fine di ottenere il pagamento di assegni comunque, in tutto o in parte, non spettanti, fa false dichiarazioni nella attestazione di cui agli articoli 1 e 2, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire millecinquecento a diecimila.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 116 — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1943-XXI, n. 545.

Ordinazione del pagamento delle pensioni intestate a cittadini sfollati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visti il R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, ed il regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Ritenute la necessità e l'urgenza a causa dello stato di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I titolari di pensioni a carico dello Stato e delle Aziende ed Amministrazioni autonome di Stato i quali in seguito ad offesa nemica nella circoscrizione del Comune di residenza si trasferiscano in altro Comune del Regno possono conseguire il pagamento dei propri assegni rivolgendo all'Ufficio provinciale del Tesoro, nella cui giurisdizione si sono trasferiti, apposita istanza in carta libera corredata dal certificato d'iscrizione e dal certificato anagrafico di cui al R. decreto-legge 21 dicembre 1942-XXI, n. 1477. La domanda dovrà essere prodotta al direttore dell'Ufficio provinciale del Tesoro od a chi ne fa le veci, dallo stesso titolare della pensione ed essere sottoscritta in sua presenza, producendo all'uopo documenti idonei a comprovare l'identità personale.

Art. 2.

Sulla domanda dovranno essere specificati:

a) cognome, nome, paternità e qualifica del pensionato;

b) amministrazione dalla quale la pensione venne liquidata;

c) numero del certificato d'iscrizione;

d) provincia e comune di provenienza;

e) data dell'ultima rata riscossa;

f) ammontare della rata medesima;

g) ritenute per alimenti, per fitti, per cessione o per qualsiasi altro motivo gravanti sulla pensione.

Ove si tratti di vedove o di orfani dovrà essere anche indicato il cognome del dante causa e la data di nascita dei minori dichiarando altresì che sussistono le condizioni alle quali è subordinato il godimento della pensione.

Dovrà inoltre essere indicato il domicilio esatto ed apposta, di pugno del titolare, prima della firma, la seguente dichiarazione:

« Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che le suesposte indicazioni corrispondono ad esattezza e che non esiste altro certificato d'iscrizione all'infuori di quello che unisco alla presente istanza. Mi impegno a risarcire l'Erario per gli eventuali indebiti pagamenti che potessero essere disposti in mio favore ».

Art. 3.

L'Ufficio provinciale del Tesoro conserva nei propri atti le istanze ed i certificati d'iscrizione; osservando all'uopo le formalità prescritte dall'art. 769 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro e rilascia al pensionato l'attestazione di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 4 marzo 1943-XXI, n. 118.

Accende quindi una partita provvisoria sulla quale inizia i pagamenti senza attendere il ruolo di spesa fissa: all'uogo sarà tenuto conto dell'importo della rata netta mensile indicata nella istanza sempre che trovi riscontro in quella che appare dal certificato di iscrizione corrispondendo in ogni caso la prima quando essa sia minore.

Art. 4.

I titoli emessi per i pagamenti della specie saranno, dalle Sezioni di Regia tesoreria, contabilizzati in conto sospeso fra i « collettivi », salvo ad essere posti in esito non appena pervenga all'Ufficio provinciale del Tesoro, il ruolo conto corrente relativo che dovrà, intanto, essere richiesto con lettera raccomandata urgente.

Art. 5.

Gli ordini per le rate di pensione da corrispondersi con le anzidette formalità debbono essere intestati esclusivamente ai titolari per i quali non sono quindi ammesse procure nè altre facilitazioni per la riscossione sempre che essi, al momento in cui presentano l'istanza, siano in possesso dell'originale certificato d'iscrizione come disposto nell'art. 1 del presente decreto.

Art. 6.

Chiunque, al fine di ottenere il pagamento di assegni comunque in tutto o in parte non spettanti, fa false dichiarazioni nella domanda di cui agli articoli 1 e 2, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire millecinquecento a diecimila.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 117 — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1943-XXI, n. 546.

Proroga delle disposizioni per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1334, che istituisce una imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali;

Visto il R. decreto-legge 29 giugno 1942-XX, n. 742, convertito nella legge 18 ottobre 1942-XX, n. 1301, che modifica le norme per l'applicazione dell'imposta sulle fibre tessili artificiali;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sotto l'osservanza delle disposizioni del R. decreto-legge 29 giugno 1942-XX, n. 742, la imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali, aventi la destinazione prevista nel decreto stesso, resta globalmente fissata anche per l'esercizio finanziario 1943-1944 in duecento milioni di lire, fermo il conguaglio previsto da dette disposizioni, in rapporto ai consumi effettuati nel Regno durante il periodo 29 gennaio 1940-28 gennaio 1941.

Art. 2.

Per l'applicazione del disposto di cui sopra saranno osservate le norme, da coordinarsi con il presente decreto, del decreto 14 novembre 1942-XXI del Ministro per le finanze concernente l'applicazione del R. decreto-legge 29 giugno 1942-XX, n. 742.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 118 — MANCINI

RELAZIONE e R. DECRETO 27 maggio 1943-XXI, n. 547.
15ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 27 maggio 1943-XXI, sul decreto che autorizza una 15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

MAESTA'

Col decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale sono inscritte nei sottoindicati stati di previsione della spesa le seguenti somme:

Ministero delle finanze	L.	58.000
Ministero dell'educazione nazionale	»	10.000
Totale	L.	68.000

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43 sono disponibili L. 12.948.180;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 356 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-43, è autorizzata una 15ª prelevazione nella somma di lire sessantottomila (L. 68.000) da inscriversi ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 360-*bis*. — Contributo straordinario nelle spese dell'Istituto internazionale del risparmio	L.	18.000
Cap. n. 494-*ter* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario a favore dell'Ente « Villa Carlotta » per spese di manutenzione della Villa omonima	»	40.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 98. — Sussidi ed incoraggiamenti a Scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini	»	10.000
Totale	L.	68.000

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 110. — MANCINI

RELAZIONE e R. DECRETO 27 maggio 1943-XXI, n. 548.
16ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 27 maggio 1943-XXI, sul decreto che autorizza una 16ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

MAESTA'

Per imprevedibili esigenze di carattere urgente ed inderogabile, è necessario inscrivere le somme sottoindicate nei seguenti stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente:

Ministero delle finanze	L.	470.000
Ministero dell'educazione nazionale	»	2.200.000
Totale	L.	2.670.000

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43 sono disponibili L. 12.880.180;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 356 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-43 è autorizzata una sedicesima prelevazione della somma di lire due milioni seicentosettantamila (2.670.000) da inscriversi ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 43. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	470.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 80. — Convitti nazionali ed educandati femminili - spese di fitto e sussidi, ecc. . . . . L. 200.000

Cap. n. 202-*ter* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario dello Stato nelle spese riguardanti la basilica di S. Marco in Venezia . . . . » 1.000.000

Cap. n. 236 (aggiunto, in conto competenza - modificata la denominazione). — Contributi ai Consorzi provinciali obbligatori per la istruzione tecnica e ad altri enti per le spese inerenti all'organizzazione ed attuazione della « Giornata della tecnica » . . . . » 1.000.000

Totale . . . L. 2.670.000

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 101. — MANCINI

RELAZIONE R. DECRETO 10 giugno 1943-XXI, n. 549.

Prelevamento di L. 500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali da versarsi al capitolo 18 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1942-43.

Relazione alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 10 giugno 1943-XXI, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali, da versarsi al capitolo 18 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1942-43.

MAESTA'

In questi ultimi tempi sono sorte presso le saline alcune circostanze per le quali la somma che ancora è disponibile per le paghe al personale salariato addetto alla lavorazione del sale risulta insufficiente

Tali circostanze consistono principalmente nell'aumento dei prezzi della mano d'opera impiegata nella raccolta e reposizione del sale prodotto nel 1942 e in particolare nell'aumento apportato alle paghe minime del personale non di ruolo, per adeguarle ai salari corrisposti sulla piazza. Inoltre la spesa in parola ha subito un notevole aumento per l'impiego di militari e di prigionieri di guerra in sostituzione di mano d'opera richiamata alle armi.

Si rende pertanto necessaria una maggiore assegnazione al capitolo 33 della spesa del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato « Paghe, indennità soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle saline, ecc. ».

A tale maggiore assegnazione si fa fronte con il prelevamento di un'eguale somma dal fondo di riserva dell'Azienda sali, come dal decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 13 della legge 23 giugno 1942-XX, n. 695, che approva lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1942-43;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927-VI, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificata dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941-XIX, n. 957;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda sali presenta una diponibilità di L. 6.205.677 nell'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzato il prelevamento di L. 500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali, da versarsi alla Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 18 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1942-43 e da inscriversi alla competenza del capitolo 33 della spesa dello stesso bilancio ed esercizio « Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle saline, ecc. ».

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1942-43.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 109. — MANCINI

RELAZIONE e R. DECRETO 25 giugno 1943-XXI, n. 550.

17ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 25 giugno 1943-XXI, sul decreto che autorizza una 17ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

MAESTA'

Col decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale, vengono inscritte le somme sottoindicate nei seguenti stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente:

Ministero delle finanze	L.	3.977.340
Ministero di grazia e giustizia	»	1.500.000
Ministero degli affari esteri	»	1.000.000
Ministero dell'educazione nazionale	»	813.500
Ministero della cultura popolare	»	100.000
Ministero per gli scambi e per le valute	»	360.000
Totale	L.	7.750.840

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1942-43 a norma delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43 sono disponibili L. 10.210.180;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 356 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-43, è autorizzata una 17ª prelevazione nella somma di lire settemilionisettecentocinquantamilaottocentoquaranta (L. 7.750.840) da inscriversi ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 43. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	59.340
Cap. n. 175. — Spese casuali	»	200.000
Cap. n. 417-IV. — Sussidi alla Federazionale nazionale italiana fra veterani garibaldini	»	100.000
Cap. n. 420. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, ecc.	»	3.250.000
Cap. n. 685 (aggiunto, in conto competenza). — Spese per l'acquisto e l'adattamento di un fabbricato in Venezia da adibire a sede di quell'Ufficio tecnico erariale	»	368.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 48-*bis*. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. nel territorio della Dalmazia, ecc.	»	1.500.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 104-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per le spese relative alla partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale di Smirne	»	1.000.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc.	L.	300.000
Cap. n. 149. — Arte contemporanea - Spese per acquisto di opere d'arte e per il loro collocamento, ecc.	»	350.000
Cap. n. 202-*bis*. — Spese per i servizi relativi alla tutela del patrimonio artistico della Dalmazia	»	163.500

Ministero della cultura popolare:

Cap. n. 27. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	100.000

Ministero per gli scambi e per le valute:

Cap. n. 9. — Spese casuali	»	60.000
Cap. n. 37-*ter*. — Spese relative alle operazioni di conversione in nominativi dei titoli azionari al portatore, ecc.	»	300.000
Totale	L.	7.750.840

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 112. — MANCINI

RELAZIONE e R. DECRETO 25 giugno 1943-XXI, n. 551.

18ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 25 giugno 1943-XXI, sul decreto che autorizza una 18ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

MAESTA'

Per imprevedibili esigenze di carattere urgente ed inderogabile, è necessario inscrivere le somme sottoindicate nei seguenti stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente:

Ministero delle finanze	L.	49.145
Ministero di grazia e giustizia	»	50.000
Ministero dell'Africa italiana	»	30.000
Ministero dell'educazione nazionale	»	12.550
Ministero della marina	»	28.000
Ministero della cultura popolare	»	50.000
Totale	L.	219.695

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43, sono disponibili L. 2.459.340;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. n. 356 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-43, è autorizzata una diciottesima prelevazione nella somma di lire duecentodiciannovemilaseicentonovantacinque (219.695) da iscriversi ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 78. — Retribuzione al personale non di ruolo, ecc. (Commissariato generale per la pesca) . . . . L. 5.000

Cap. n. 155. — Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero » 30.000

Cap. n. 433-*septies*. — Spese per l'impianto e il funzionamento del Comitato, ecc. . . . . » 12.500

Cap. n. 676 (aggiunto, in conto competenza). — Acquisti eventuali di stabili e terreni . . . . » 1.645

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 32-*bis*. — Spese di giustizia, ecc. nel territorio della Dalmazia, ecc. . . . L. 50.000

Ministero dell'Africa Italiana:

Cap. n. 2. — Indennità di tramutamento, ecc. . . . . L. 30.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 173. — Spese per la manutenzione e funzionamento di un'autovettura, ecc. . . . . L. 10.000

Cap. n. 202-*quater* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere ai Regi istituti ed alle Regie scuole d'istruzione artistica con ordinamento autonomo, in corrispettivo delle tasse riscosse in meno per effetto della dispensa concessa, per l'anno scolastico 1942-43 agli allievi che si sono trovati nelle condizioni previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1417 . . . . » 2.550

Ministero della marina:

Cap. n. 17. — Spese casuali . . . . L. 28.000

Ministero della cultura popolare:

Cap. n. 50-*ter* (di nuova istituzione). — Somma da erogare per premi ad autori di composizioni di musica varia ed a quelli dei relativi testi letterari (legge 24 novembre 1941-XX, n. 1474) . . . . L. 50.000

Totale . . . L. 219.695

Questo decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 113. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 giugno 1943-XXI, n. 552.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43, per stipendi, pensioni e spese di carattere obbligatorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 28 maggio 1942-XX, nn. 660 e 668, 4 giugno 1942-XX, n. 654, e 23 giugno 1942-XX, n. 695;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'aeronautica e della cultura popolare, per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 218. — Vincite al lotto . . . L. 5.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni varî continuativi . . . . L. 500.000

Cap. n. 2. — Indennità a funzionari della carriera diplomatico-consolare, ecc.	L.	50.000
Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie . .	»	200.000
Cap. n. 25. — Sipendi ed assegni varî continuativi al personale delle carriere diplomatica, ecc.	»	800.000
Cap. n. 26. — Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari, ecc.	»	649.655
Totale . . .	L.	2.199.655

Ministero dell'aeronautica:

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. Stipendi ed assegni varî	L.	1.500.000

Ministero della cultura popolare:

Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc.	L.	2.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 115. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1943-XXI.

Norme sulla militarizzazione del personale civile del Ministero della produzione bellica.

IL MINISTRO PER LA PRODUZIONE BELLICA
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 30 marzo 1943-XXI, n. 123, concernente la disciplina della militarizzazione;

Decreta:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra, i personali civili maschili di ruolo e non di ruolo che comunque si trovano in servizio alle dipendenze del Ministero della produzione bellica o vi saranno assegnati, sono militarizzati ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 marzo 1943-XXI, n. 123.

Art. 2.

L'equiparazione di rango a grado militare dei personali militarizzati, per effetto del precedente art. 1 è stabilita come appresso:

Gruppi e categorie di personale civile	Grado gerarchico e qualifiche civili	Grado militare di equiparazione
	Personale di ruolo	
Gruppi *A* e *B*	Grado 4°	Generale di divisione
	» 5°	Generale di brigata
	» 6°	Colonnello
	» 7°	Tenente Colonnello
	» 8°	Maggiore
	» 9°	Capitano
	» 10°	Tenente
	» 11°	Sotto Tenente
Gruppo *C*	» 8°	Capitano
	» 9°	Primo Tenente
	» 10°	Tenente
	» 11°	Sotto Tenente
	» 12°	Maresciallo maggiore
	» 13°	Maresciallo capo
Personale subalterno	Commesso capo	Maresciallo ordinario
	Primo commesso	Sergente maggiore
	Usciere capo e commesso	Sergente
	Usciere	Caporal maggiore
	Inserviente	Caporale
	Inserviente in prova	Soldato
	Personale non di ruolo	
Avventizi con mansioni di ufficio	Provvisti di laurea o di diploma di scuola dell'ordine superiore pel disimpegno di mansioni proprie di personale di ruolo dei gruppi *A* e *B*	Sotto Tenente
	Assunti pel disimpegno di mansioni d'ordine proprie dei ruoli di gruppo *C*:	
	se con tre o più anni di ininterrotto servizio	Maresciallo ordinario
	se con meno di tre anni di servizio	Sergente maggiore
	Assunti pel disimpegno di mansioni di fatica o comunque pertinenti al ruolo del personale subalterno	Soldato

Art. 3.

I personali di cui al precedente art. 1 riceveranno la precettazione dai direttori generali e dai capi degli Uffici autonomi dai quali dipendono.

Art. 4.

I distintivi di grado per i militarizzati in base al presente decreto saranno stabiliti con separate disposizioni.

Art. 5.

Nessun trattamento economico speciale compete ai militarizzati in base al presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1943-XXI

Il Ministro per la produzione bellica
FAVAGROSSA

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Premi di operosità speciali mensili per i personali civili militarizzati

Personali di ruolo

Grado	Qualifica	Con maggiore prestazione	Con normale prestazione
	Gruppo A		
4°	Direttore generale	900	650
5°	Ispettore generale	700	500
6°	Capo divisione	600	450
7°	Capo sezione	425	300
8°	Consigliere	375	275
9°	Primo segretario	350	250
10°	Segretario	325	250
11°	Vice segretario	300	225
	Gruppo B		
6°	—	600	450
7°	—	405	280
8°	—	355	255
9°	—	330	230
10°	—	305	230
11°	—	275	205
	Gruppo C		
8°	—	340	240
9°	—	315	215
10°	—	290	215
11°	—	260	190
12°	—	240	170
13°	—	220	150
	Subalterno		
Primo commesso		260	190
Usciere		240	170
Inserviente		220	150
	Avventizi		
Con mansioni di gruppo *A*		275	225
Con mansioni di gruppo *B*		250	205
Con mansioni di gruppo *C*		200	150

(2254)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per titoli a sette posti di perito aggiunto di 1ª classe dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed i successivi sull'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e le successive modificazioni apportate coi Regi decreti 21 marzo 1930, n. 219; 22 ottobre 1936, n. 1924; 1° marzo 1938, n. 125 e 11 aprile 1940, n. 278;

Visto il decreto Ministeriale 22 maggio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno stesso anno, registro 4, foglio 76, col quale è stato indetto un concorso per titoli a 14 posti di perito aggiunto di 1ª classe (grado 10°, gruppo *B*) nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria dei Monopoli di Stato, così ripartiti: due posti per la specialità chimici, sei posti per la specialità meccanici, due posti per la specialità agrari e quattro posti per la specialità geometri;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre successivo, registro 5 Monopoli, foglio 264, con cui il numero dei posti messi a concorso con l'anzidetto decreto venne ridotto a sette, ripartiti come appresso: un posto per la specialità chimici, tre posti per la specialità meccanici, un posto per la specialità agrari e due posti per la specialità geometri;

Visto il risultato del concorso stesso, come dai verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 16 dicembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1943-XXI, registro 1 Monopoli, foglio 2;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per titoli a sette posti di perito aggiunto di 1ª classe (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria (gruppo *B*) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato:

1. Moccia Giuseppantonio fu Rocco, con punti 65,17 (specialità geometri).
2. Mariotti Renato di Giuseppe, con punti 63,10 (specialità chimici).
3. Abramo Salvatore fu Antonino, con punti 54,74 (specialità agrari).
4. Borrelli Giuseppe di Pasquale, con punti 53,70 (specialità agrari).
5. De Carlo Leonardo di Ippazio, con punti 52,79 (specialità agrari).
6. Romanelli Arturo fu Martino, con punti 51,20 (specialità agrari).
7. Dettori Giammaria fu Giuseppe, con punti 48,80 (specialità geometri).
8. Mascaro Gregorio fu Francesco, con punti 48,20 (specialità meccanici).
9. Mauro Corrado fu Michele, con punti 47,98 (specialità agrari).
10. Rossini Gaetano fu Nazzareno, con punti 47,70 (specialità agrari).
11. Marino Domenico fu Salvatore, con punti 47,54 (specialità geometri).
12. D'Emilia Vincenzo fu Loreto, con punti 45,70 (specialità meccanici).

13. Basso Luigi fu Angelo, con punti 45,46 (specialità meccanici).

14. Bottaro Enrico di Cristoforo, con punti 45,28 (specialità chimici.

15. Prestigiacomo Gioacchino di Francesco, con punti 43,40 (specialità meccanici).

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui al precedente articolo, sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti candidati:

1. Moccia Giuseppantonio.
2. Mariotti Renato.
3. Abramo Salvatore.
4. Dettori Giammaria.
5. Mascaro Gregorio.
6. D'Emilia Vincenzo.
7. Basso Luigi.

Sono dichiarati idonei:

1. Borrelli Giuseppe.
2. De Carlo Leonardo.
3. Romanelli Arturo.
4. Mauro Corrado.
5. Rossini Gaetano.
6. Marino Domenico.
7. Bottaro Enrico.
8. Prestigiacomo Gioacchino.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, 25 *giugno* 1943-XXI
Registro 2 *Monopoli, foglio* 43. — MARSOCCHI

(2255)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(6105 '41) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.